

# I tirocini formativi nel settore turismo

manuale operativo per l'organizzazione  
della gestione dei tirocini



in collaborazione con





# **I tirocini formativi nel settore turismo**

**Manuale operativo per l'organizzazione  
e la gestione dei tirocini**

**5a edizione**

A cura di

Matteo Monetti

I tirocini formativi nel settore turismo. Manuale operativo per l'organizzazione e la gestione dei tirocini, di Matteo Monetti.

Il volume, completamente rivisitato rispetto alle edizioni precedenti, è stato realizzato in collaborazione con l'Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni Industriali – ADAPT.

Le precedenti edizioni del volume sono state realizzate da Alessandro Massimo Nucara, Angelo Giuseppe Candido, Andrea Giovanni Serra e Claudia Console.

La prima edizione di questo volume è stata realizzata in collaborazione con il Master in Economia e Management del Turismo dell'Università La Sapienza di Roma.

EDIZIONI ISTA

Istituto Internazionale di Studi  
e Documentazione Turistico Alberghiera  
“Giovanni Colombo”.  
00187 Roma – Via Toscana 1

Grafica di copertina: Noemi Moauro.

Copyright © 2014 Federalberghi, Format & ADAPT.

Aggiornato al mese di aprile 2014.

Per accedere all'appendice normativa online, collegarsi al sito internet:

<http://adapt.it/transizionioccupazionali/>

oppure utilizzare il QR code:



E' vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, non autorizzata. Per legge la fotocopia è lecita solo per uso personale purchè non danneggi l'autore. Ogni fotocopia che eviti l'acquisto di un libro è illecita ed è punita con una sanzione penale (art. 171 legge n.633/41).

Chi fotocopie un libro, chi mette a disposizione i mezzi per fotocopiare, chi comunque favorisce questa pratica commette un furto e opera ai danni della cultura.

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

## **PREMESSA**

I tirocini formativi e di orientamento, comunemente definiti stage, costituiscono uno degli strumenti meglio capaci di colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro e, soprattutto, lo scostamento tra le competenze di chi cerca lavoro e quelle richieste dalle imprese.

La gestione di uno stage richiede impegno a tutti i soggetti coinvolti (soprattutto se si affronta questa esperienza per la prima volta) ma offre indubbi vantaggi.

Vantaggi per l'impresa ed il tirocinante, che possono migliorare la propria posizione sul mercato del lavoro.

Vantaggi per il sistema territoriale, cui è assicurato un utile ritorno in termini di professionalità diffusa.

L'utilizzo corretto e consapevole della disciplina dei tirocini, favorisce l'effettiva realizzazione di tali vantaggi.

Abbiamo quindi ritenuto opportuno illustrare analiticamente le caratteristiche dell'istituto, rinnovato con l'adozione delle recenti Linee-guida della Conferenza Stato Regioni in materia di tirocini, con l'auspicio di rispondere con efficacia e tempestività alle esigenze degli imprenditori.

## INDICE

INTRODUZIONE.....	6
LA DIFFUSIONE DEI TIROCINI.....	8
GARANZIA GIOVANI.....	10
LE INIZIATIVE DI FEDERALBERGHI PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEL TURISMO .....	11
GLI STANDARD MINIMI DELLE LINEE-GUIDA.....	12
<i>tipologie</i> .....	12
<i>durata</i> .....	12
<i>soggetti promotori</i> .....	13
<i>soggetti ospitanti</i> .....	13
<i>adempimenti</i> .....	13
<i>obblighi delle parti</i> .....	14
<i>tutor</i> .....	15
<i>attestazione dell'attività</i> .....	15
<i>indennità di partecipazione</i> .....	15
<i>sanzioni</i> .....	16
<i>numero di tirocinanti</i> .....	16
I TIROCINI CURRICULARI.....	18
<i>Lombardia</i> .....	18
<i>Piemonte</i> .....	19
I TIROCINI DESTINATI A SOGGETTI EXTRACOMUNITARI.....	20
IL RECEPIMENTO DELLE LINEE-GUIDA DA PARTE DELLE REGIONI: ELEMENTI COMUNI E DIFFERENZE .....	22
<i>Tipologie di tirocinio rientranti nella normativa e durata</i> .....	22
<i>Soggetti Promotori</i> .....	23
<i>Limitazioni numeriche e deroghe per imprese stagionali e del settore turismo</i> .....	23
<i>Indennità di partecipazione</i> .....	24
TABELLA RIASSUNTIVA.....	26
NORMATIVE REGIONALI.....	34
<i>Abruzzo</i> .....	34
<i>Basilicata</i> .....	38
<i>Calabria</i> .....	41
<i>Campania</i> .....	43
<i>Emilia Romagna</i> .....	45
<i>Friuli Venezia Giulia</i> .....	48
<i>Lazio</i> .....	51
<i>Liguria</i> .....	54
<i>Lombardia</i> .....	57
<i>Marche</i> .....	59
<i>Molise</i> .....	61
<i>Piemonte</i> .....	63
<i>Puglia</i> .....	65
<i>Sardegna</i> .....	67
<i>Sicilia</i> .....	69

<i>Toscana</i> .....	71
<i>Umbria</i> .....	73
<i>Valle d'Aosta</i> .....	75
<i>Veneto</i> .....	77
<i>Provincia autonoma di Bolzano</i> .....	79
<i>Provincia autonoma di Trento</i> .....	81

## **INTRODUZIONE**

Il tirocinio formativo si è venuto sempre più affermando come strumento di familiarizzazione dei giovani con la realtà d'impresa e come primo approccio con il mercato del lavoro.

Trattando l'argomento dei tirocini formativi è essenziale ricordare che si tratta di strumenti di politica attiva e non già di rapporti di lavoro. Questa differenza è essenziale al fine di qualificare correttamente la relazione tra tirocinante e impresa ospitante ed evitare equivoci, malintesi e possibili contenziosi.

Si parlerà quindi di convenzione di tirocinio e non di contratto di lavoro, di tirocinante e non di lavoratore, di indennità di partecipazione e non di retribuzione.

Ciò premesso, il tirocinio formativo e di orientamento, comunemente definito anche come "stage", è una misura di politica attiva che si è diffusa notevolmente in ragione della semplicità di instaurazione, flessibilità di gestione, attrattività sia per le imprese ospitanti che per i giovani.

All'interesse dimostrato dagli utilizzatori del tirocinio si è accompagnata negli anni un'intensa produzione normativa volta a garantire, nelle intenzioni, la qualità del rapporto, la sicurezza sul posto di lavoro, l'uniformità della regolamentazione.

A livello comunitario, gli sforzi in questa direzione hanno portato alla "Council recommendation on a Quality Framework for Traineeships"<sup>1</sup>, che fornisce le indicazioni per un miglioramento della qualità dei tirocini, in particolare per quanto riguarda contenuti formativi e condizioni di lavoro.

A livello nazionale l'iniziativa legislativa si è confrontata con la necessità di uniformare (o, almeno, tentare di uniformare) l'eterogenea normativa regionale ed incentivare la diffusione di tirocini formativi "di qualità".

I tirocini formativi e di orientamento entrano compiutamente a far parte dell'ordinamento italiano con l'articolo 18 della legge n. 196 del 1997<sup>2</sup>, nota come "pacchetto Treu" e con il successivo regolamento di attuazione, il decreto ministeriale n. 142 del 1998<sup>3</sup>.

Con la riforma del titolo V della Costituzione<sup>4</sup> la competenza su istruzione e formazione professionale è stata assegnata alle regioni, in via residuale. Ciò ha comportato conseguenze sulla disciplina dei tirocini formativi.

La prima ripercussione si è verificata con la sentenza della Corte costituzionale 28 gennaio 2005, n. 50 che ha dichiarato l'incostituzionalità della disciplina di legge dei tirocini estivi<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Council recommendation on a Quality Framework for Traineeships, Bruxelles 10 marzo 2014.

<sup>2</sup> Legge 24 giugno 1997, n. 196 (Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154, supplemento ordinario).

<sup>3</sup> Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n. 108).

<sup>4</sup> Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248).

<sup>5</sup> La sentenza in questione ha ritenuto incostituzionale l'art. 60 del d.lgs. n. 276 del 2003 in materia di tirocini estivi e precisa che "la disciplina, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle regioni", palesando quindi una violazione dell'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione.



In conseguenza delle modifiche al dettato costituzionale e degli orientamenti espressi dalla Consulta, la legge n. 196 del 1997 e il decreto n. 142 del 1998 hanno assunto valore residuale, ossia validi solo in assenza di specifiche norme regionali. Tale principio è stato affermato anche dall'articolo 11 del decreto legge n. 138 del 2011<sup>6</sup>.

Tuttavia il quadro normativo riguardante i tirocini formativi è cambiato nuovamente nel 2012 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 287 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del già citato articolo 11<sup>7</sup> e ha reso necessario l'intervento da parte del legislatore nel tentativo di uniformare per quanto possibile la questione.

Infatti, data la competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, si è posto il problema di creare una cornice coerente alla produzione normativa regionale sul tema, al fine di assicurare lo svolgimento di tirocini in condizioni simili per operatori e giovani di ogni parte d'Italia.

In questa direzione si è mossa la legge Fornero<sup>8</sup> che ha disposto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definisse un quadro nazionale sui tirocini formativi e di orientamento.

Nel gennaio 2013 la Conferenza ha raggiunto un accordo per la definizione di Linee-guida in materia di tirocini<sup>9</sup>, da recepire obbligatoriamente da parte di regioni e province autonome nei rispettivi ordinamenti entro sei mesi.

Ad oggi tutte le regioni hanno recepito il contenuto delle Linee-guida ma malgrado l'intenzione originale di creare un sistema normativo coerente, la produzione regionale presenta sensibili divaricazioni che non consentono agli interessati un agevole ricorso allo strumento.

Questa guida fornisce un quadro della normativa sui tirocini formativi e di inserimento regione per regione, mostrando le peculiarità di ogni normativa, le particolarità che le caratterizzano, le differenze che intercorrono tra le diverse disposizioni regionali.

Analizzando lo stato dell'arte della materia, delineando i cambiamenti che sono avvenuti ed illustrando le differenti normative regionali, si può capire come gestire al meglio questo utile strumento, consentendo alle imprese di sfruttare tutte le potenzialità dei tirocini e di evitare eventuali sanzioni.

---

<sup>6</sup> Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188) convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 (Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216).

<sup>7</sup> La sentenza, di conseguenza, pone dubbi anche sull'art. 18 della legge 196 del 1997, a cui il d.l. 138 faceva espresso riferimento.

<sup>8</sup> Legge 28 giugno 2012 n. 92, articolo 1, commi 34-36 (Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153 - Supplemento. Ordinario n. 136).

<sup>9</sup> Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini", 24 Gennaio 2013.

## LA DIFFUSIONE DEI TIROCINI

Gli ultimi dati relativi alla diffusione degli stage sono stati elaborati dal rapporto Excelsior 2013<sup>10</sup> su “Formazione continua e tirocini formativi”.

E’ opportuno sottolineare che le statistiche si riferiscono all’anno 2012 e sono quindi anteriori all’Accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato Regioni riguardante le Linee-guida in materia di tirocini formativi.

Il numero totale di tirocinanti impiegati nel 2012 è stato di 306.580 unità, di cui 46.310 nel macro settore “Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici”<sup>11</sup>.

Vi è un leggero calo nell’utilizzo degli stage rispetto l’anno precedente nel quale a livello generale si registrarono 307.250 tirocinanti e nei servizi turistici vi furono 46.460 stagisti.

Tuttavia è possibile prevedere che tale flessione sia stata probabilmente influenzata da due fattori, riconducibili da un lato alla particolare congiuntura economica che si protrae da diversi anni, dall’altro alle incertezze provocate dalla sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 11 del decreto legge 138 del 2011.

Tirocinanti per settore di attività. Italia, anni 2010-2012						
	2010		2011		2012	
	v.a	%	v.a	%	v.a	%
Totale	310.820	100,00	307.250	100,00	306.580	100,00
Industria	89.800	28,89	85.280	27,76	83.840	27,35
Servizi	221.020	71,11	221.970	72,24	222.740	72,65
di cui servizi turistici	43.480	13,99	46.460	15,12	46.310	15,11

fonte: Unioncamere – Ministero del lavoro. Sistema Informativo Excelsior 2013 - Formazione continua e tirocini formativi.

Anche se non ancora disponibili, sarà interessante analizzare i dati relativi al 2013 e soprattutto del 2014, visto che alcune regioni hanno normato in ritardo e che solo ora lo strumento dei tirocini può essere utilizzato a pieno regime in tutto il territorio italiano.

La previsione è quella di un possibile aumento del ricorso a questa modalità formativa, nonostante le marcate differenze tra le varie normative regionali, specialmente in relazione alla misura dell’indennità dovuta al tirocinante.

<sup>10</sup> Il Sistema Informativo Excelsior è realizzato da Unioncamere e dal Ministero del lavoro ed è una delle maggiori fonti disponibili in Italia sui temi del mercato del lavoro e della formazione. In questo manuale vengono analizzati i dati relativi a “Formazione sul luogo di lavoro e attivazione di stage, i risultati dell’indagine 2013”.

<sup>11</sup> La categoria “servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici” corrisponde alla classificazione ATECO2007 relativa ad alloggio (cod. 55), attività dei servizi di ristorazione (cod. 56), attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse (cod. 79).

Questa prospettiva è immaginabile anche nel comparto turistico-alberghiero, anche perchè molte regioni prevedono espresse deroghe alle limitazioni numeriche per le imprese del settore turismo.

Le Linee-guida del gennaio 2013, e di conseguenza le novità apportate nei vari ordinamenti regionali, hanno profondamente innovato la materia. Proprio per questo motivo è necessario verificare i dati di diffusione di questo istituto, per valutare quale potrà essere l'impatto all'interno del mercato del lavoro.

## **GARANZIA GIOVANI**

Le economie europee sono sempre più caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione giovanile e da bassi livelli occupazionali. Il fenomeno ha assunto proporzioni tali da indurre le istituzioni comunitarie a programmare un intervento coordinato volto ad affrontare quella che viene percepita come una emergenza.

In particolare si è posto il problema di contrastare l'aumento della disoccupazione giovanile, cioè quella riferita a soggetti nella fascia di età 15-24 anni, che in Italia è attestata al 42,3%<sup>12</sup>.

Alla luce di questi dati, particolarmente negativi se considerati assieme a quelli degli inattivi<sup>13</sup> e NEET<sup>14</sup>, la strategia europea si è rivolta verso l'istituzione di una "Garanzia Giovani"<sup>15</sup>, da attuare da parte di ogni stato membro.

"Garanzia Giovani" è un programma comune volto ad assicurare "ad ogni persona al di sotto dei 25 anni (in Italia il limite di età è elevato a 29 anni) un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale".

Pertanto l'azione di contrasto alla disoccupazione giovanile viene impostata non tanto attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro ma piuttosto tramite il potenziamento di politiche attive (e quindi con il rafforzamento degli strumenti di placement) in modo da aumentare l'occupabilità della persona interessata.

I tirocini sono uno degli strumenti suggeriti per l'implementazione della Garanzia, proprio perché idonei a fornire un'opportunità ai giovani, consentendo loro di conoscere il mercato del lavoro, individuare le caratteristiche di una determinata professione, acquisire esperienza, apprendere abilità e capacità spendibili per il futuro.

Il tirocinio permette inoltre di diminuire le differenze tra competenze richieste dal mercato e quelle realmente possedute dal giovane.

Per rendere operativa la Garanzia Giovani verranno impiegati un miliardo e mezzo di euro, suddivisi tra fondi europei (Youth Employment Initiative e Fondo Sociale Europeo) e cofinanziamento italiano.

---

<sup>12</sup> Istat, Occupati-Disoccupati, 01 aprile 2014.

<sup>13</sup> Il tasso di inattività per questa fascia di popolazione si attesta secondo le ultime stime ISTAT al 73,3%.

<sup>14</sup> Acronimo di "Not in Education, Employment or Training". Con questo termine ci si riferisce a coloro che non sono impegnati né in un lavoro, né in un percorso educativo, né in attività formative.

<sup>15</sup> Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2013.

## **LE INIZIATIVE DI FEDERALBERGHI PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEL TURISMO**

Per favorire un più stretto rapporto tra sistema dell'istruzione e mondo del lavoro, Federalberghi ha stipulato due protocolli di cooperazione istituzionale: uno, di carattere programmatico, con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e l'altro, con valenza più operativa, con la Rete nazionale degli istituti alberghieri.

I punti principali dell'intesa raggiunta con il MIUR nel novembre del 2012 riguardano la collaborazione tra i rispettivi sistemi, ai vari livelli, in materia di stage e alternanza tra scuola e lavoro, incontro tra domanda e offerta di lavoro, orientamento e aggiornamento dei programmi scolastici. Inoltre il coordinamento e la diffusione delle buone prassi connesse alle attività previste dal protocollo sono affidati ad un gruppo di lavoro insediato a livello nazionale.

Il protocollo operativo sottoscritto nel marzo 2014 tra Federalberghi e la Rete nazionale degli istituti alberghieri ha come obiettivo la realizzazione di forme di alternanza scuola-lavoro e l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro turistico attraverso percorsi di stage anche non curricolari. L'iniziativa fa seguito all'accordo quadro sottoscritto con il Ministero dell'istruzione e si inserisce in un consolidato percorso di confronto che il sistema Federalberghi ha da tempo avviato con le istituzioni scolastiche centrali e periferiche.

In concomitanza con la stipula del protocollo con la Rete degli istituti alberghieri, Federalberghi ha avviato insieme all'Associazione ADAPT un percorso di ricerca per l'esame e la diffusione di buone prassi sull'argomento in oggetto.

Il raccordo tra scuola e mondo del lavoro costituisce altresì l'obiettivo del "Progetto scuola" del Comitato Nazionale Giovani Albergatori di Federalberghi, che prevede lo svolgimento di incontri di orientamento con gli istituti tecnici e professionali i cui contenuti rientrano nel campo d'azione dell'intesa siglata con il Ministero dell'istruzione.

## **GLI STANDARD MINIMI DELLE LINEE-GUIDA**

Il primo passo per comprendere il complesso delle normative che ai diversi livelli regolamentano lo svolgimento dei tirocini formativi è l'esame delle Linee-guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni.

Le Linee-guida delineano una serie di misure e criteri standard a cui le regioni sono state chiamate a uniformare i propri ordinamenti, con facoltà di apportare modifiche e miglioramenti tenendo conto delle caratteristiche ed esigenze particolari che ogni regione ritiene di possedere.

Molti dei principi delle Linee-guida sono espressamente richiamati dalle normative regionali.

Prima di procedere all'esame degli standard minimi forniti dalle Linee-guida, è importante ricordare che per l'attivazione di un tirocinio formativo è necessario attenersi alla normativa della regione o provincia autonoma nella quale il soggetto ospitante ha sede.

### ***tipologie***

Preliminarmente, occorre evidenziare che il campo di applicazione delle Linee-guida non comprende tutte le possibili tipologie di stage, ma riguarda:

- tirocini formativi e di orientamento rivolti a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da meno di 12 mesi;
- tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro i cui destinatari sono disoccupati, inoccupati, lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione;
- tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale.

Rimangono pertanto esclusi dal campo di applicazione: i tirocini curriculari, di cui si parlerà più diffusamente successivamente, i periodi di pratica professionale, i tirocini previsti per l'accesso alle professioni, i tirocini transnazionali, i tirocini per soggetti extra-comunitari promossi all'interno delle quote di ingresso, i tirocini estivi, i tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali.

### ***durata***

Con riferimento alla durata del tirocinio, viene indicato un massimo che varia a seconda della tipologia. In particolare si prevede:

- per i tirocini formativi e di orientamento una durata massima di 6 mesi;
- per i tirocini di inserimento/reinserimento una durata massima di 12 mesi;
- per i tirocini in favore di soggetti svantaggiati una durata massima di 24 mesi.

Tali limiti temporali sono comprensivi di eventuali proroghe. In ogni caso è fatta salva la possibilità di sospendere lo stage per maternità o malattia lunga – ovvero di durata pari o superiore a un terzo del tirocinio – senza che tale periodo concorra al computo della durata

massima consentita.

### ***soggetti promotori***

Sotto l'aspetto operativo-gestionale lo stage è una relazione trilaterale che coinvolge il tirocinante, un soggetto promotore ed un soggetto ospitante.

Quando un'impresa vuole attivare una convenzione di tirocinio, necessita di un soggetto terzo garante e può rivolgersi a:

- servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni<sup>16</sup>.

### ***soggetti ospitanti***

I soggetti fruitori del tirocinio vengono qualificati dalle Linee-guida come “soggetti ospitanti” e non possono realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio stesso entro i limiti di durata stabiliti dalle Linee-guida.

I soggetti ospitanti devono adempiere ad alcuni obblighi. È necessario infatti che siano in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di svolgimento del tirocinio e non abbiano effettuato licenziamenti (fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo o specifici accordi sindacali nei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio). Inoltre non possono avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa.

### ***adempimenti***

Per attivare una convenzione di tirocinio è necessario che soggetto promotore, soggetto

---

<sup>16</sup> Al fine di ricomprendere anche questi soggetti tra quelli deputati a promuovere una convenzione di tirocinio, si esprime già il Ministero del lavoro tramite l'interpello 21 settembre 2011, n. 36.

ospitante e tirocinante sottoscrivano il piano formativo, contenente anagrafica, elementi descrittivi del tirocinio, specifiche del progetto formativo e diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio.

Durante lo stage, i tirocinanti sono tutelati contro gli infortuni sul lavoro. Vengono garantite sia la responsabilità civile verso i terzi, sia tutte le attività svolte dallo stagista al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo.

Di norma è il soggetto promotore che si fa carico dell'assicurazione contro gli infortuni, salvo diverse intese risultanti dalla convenzione di tirocinio.

I limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi sono stati rivalutati e ora si fa espresso riferimento alla circolare INAIL n. 21 del 2014<sup>17</sup>.

In particolare nei confronti dei lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, si prevede a partire dal 1° luglio 2013 che la stessa retribuzione imponibile giornaliera sia pari a € 53,28 mentre quella mensile sia pari a € 1.331,93.

Coloro che partecipano a tirocini formativi e di orientamento rientrano in questa categoria.

Inoltre, come ribadito dalla circolare INAIL n. 16 del 2014, in relazione all'obbligo assicurativo dei tirocinanti e relativa determinazione del premio, si precisa che "i tirocini sono classificati allo stesso modo dei corsi di istruzione e formazione professionale, con applicazione del tasso di tariffa proprio della voce 0611"<sup>18</sup>.

L'ultimo adempimento da soddisfare prima di poter iniziare lo stage è la trasmissione da parte del soggetto ospitante della comunicazione di inizio attività<sup>19</sup>. L'obbligo di comunicazione sussiste anche se il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro.

### ***obblighi delle parti***

Come sottolineato precedentemente con il riferimento alla Raccomandazione del Consiglio Europeo "Quality Framework for Traineeships", è necessario che venga garantita la qualità del tirocinio e per fare questo ognuna delle parti coinvolte deve adempiere a precisi compiti.

In particolare, il soggetto promotore dovrà favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio, soprattutto nella fase di avvio, gestendo le procedure amministrative e predisponendo il progetto formativo, individuerà un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, monitorerà l'andamento dell'esperienza di tirocinio, rilascerà un'attestazione dei risultati specificando le competenze eventualmente acquisite e redigerà annualmente un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, contribuendo al monitoraggio territoriale.

Quanto al soggetto ospitante, dovrà stipulare la convenzione in collaborazione con il soggetto promotore e definire con esso il progetto formativo. Inoltre è tenuto a designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di svolgimento del tirocinio, ad assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto

---

<sup>17</sup> Circolare INAIL 27 marzo 2014, n. 21.

<sup>18</sup> Voce di tariffa 0611: Gestione industria: tasso 9 per mille; Gestione artigianato: 5 per mille; Gestione terziario: 6 per mille; Gestione altre attività: 11 per mille.

<sup>19</sup> Decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, (Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1996, n. 231) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1996, n.281) e successive modifiche ed integrazioni.



e a valutare l'esperienza svolta dal tirocinante.

Infine il tirocinante avrà l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo, svolgendo le attività concordate con il tutor.

### ***tutor***

Il tutor è la figura individuata che ha il compito di seguire il tirocinante durante il suo percorso, garantendo sulla genuinità della relazione e sul perseguimento di determinati obiettivi.

Vi è un referente designato dal soggetto promotore con funzioni di collaborazione alla stesura del progetto formativo, di coordinamento dell'organizzazione, di programmazione del percorso di tirocinio e di monitoraggio. Inoltre tale figura acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa e concorre così alla redazione dell'attestazione finale.

Anche il soggetto ospitante nomina un tutor, responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante. In particolare questi deve promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, aggiornare la documentazione relativa, accompagnare e supervisionare l'intero percorso formativo.

Il tutor deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate in modo tale da assicurare il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e può accompagnare fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.

I due tutor designati collaborano assieme definendo le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento. Inoltre garantiscono sia il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante (in itinere e a conclusione), sia il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.

### ***attestazione dell'attività***

Al termine dello stage, viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione dell'attività svolta e la relativa descrizione delle competenze acquisite, tenendo conto delle indicazioni fornite dal soggetto ospitante.

Il tirocinante dovrà aver partecipato ad almeno il 70% della durata prevista dal progetto formativo ed in caso positivo, l'esperienza di tirocinio dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino.

### ***indennità di partecipazione***

Molto importante risulta il capitolo relativo all'indennità di partecipazione, forse l'innovazione più discussa e rilevante tra le novità apportate dalla legge n. 92 e quindi dalle Linee-guida.

Viene prevista un'indennità di importo non inferiore a 300,00 euro lordi mensili, ma sono esclusi da detta indennità i lavoratori già fruitori di ammortizzatori sociali. Non essendo lo stage un rapporto di lavoro, l'erogazione di detta indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduta dal tirocinante.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente<sup>20</sup>.

### ***sanzioni***

Al fine di promuovere il corretto utilizzo dei tirocini e prevenire così eventuali abusi, vengono previste verifiche e sanzioni.

Nel caso in cui il tirocinio non risulti conforme alla regolamentazione regionale, il rapporto verrà riqualificato come di natura subordinata, applicando altresì sanzioni amministrative e disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Anche la mancata corresponsione dell'indennità comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare sarà proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di mille ad un massimo di 6 mila euro<sup>21</sup>.

Le regioni possono predisporre con i propri atti regolamentativi sanzioni in caso di inadempienza da parte dei soggetti promotori.

### ***numero di tirocinanti***

Particolare rilievo riveste un altro criterio imposto dalle Linee-guida, quello attinente ai limiti numerici per il ricorso allo stage in relazione alla dimensione del soggetto ospitante.

Si prevede infatti un numero massimo di tirocinanti da poter impiegare, modulato in relazione all'organico dell'impresa, che sarà:

- un tirocinante per le unità operative con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
- non più di due tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20;
- tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore per le unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato.

In ogni caso, il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante dovrà essere definito attraverso le discipline delle regioni e delle province autonome.

Sono esclusi da tali limitazioni numeriche i tirocini in favore di soggetti disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo o protezione internazionale.

---

<sup>20</sup> Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 50, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario).

<sup>21</sup> Sono altresì previste sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale (Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario).

Come stabilito dall'articolo n. 2, comma 5-ter del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76<sup>22</sup>, nel caso in cui il soggetto ospitante abbia sedi in più regioni, il tirocinio è regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma nella quale è ubicata la sede legale; inoltre, presso il Servizio informatico di tale sede legale è possibile accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La nuova formulazione del vincolo numerico ricalca sostanzialmente l'obbligo contenuto nel decreto ministeriale n. 142 del 1998.

Già all'epoca dell'adozione del provvedimento Federalberghi aveva fatto rilevare come tale indicazione limitasse fortemente e ingiustamente la possibilità di ospitare tirocinanti da parte delle imprese stagionali.

In quella occasione, nonostante le ripetute sollecitazioni, il Ministero del lavoro non ha acconsentito a modificare il provvedimento nel senso auspicato dalla Federazione, che ha impugnato di fronte al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il decreto.

A fronte dell'impugnativa proposta da Federalberghi il Ministero del lavoro ha modificato la propria posizione, precisando che le aziende stagionali che operano nel settore turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possano comunque usufruire dei tirocini di formazione ed orientamento a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella dei tirocinanti e comunque tale da avere inizio prima dell'avvio degli stage e di concludersi successivamente alla conclusione dei medesimi.

La comunicazione fu espressamente indirizzata a Federalberghi - e per conoscenza a tutte le direzioni regionali e provinciali del lavoro - con la nota 18 settembre 1998.

A sedici anni di distanza da quei fatti la situazione si ripete e, ancora una volta, una larga parte delle imprese turistiche sono impossibilitate a ospitare tirocinanti senza alcun ragionevole motivo. Come in precedenza, Federalberghi ha impugnato di fronte al TAR Lazio le Linee-guida in materia di tirocini, in quanto strumento di "obiettiva discriminazione" nei confronti dei datori di lavoro stagionali.

Nelle more del pronunciamento dei giudici amministrativi, alcune regioni hanno espressamente previsto deroghe in materia di vincolo numerico con riferimento alle imprese stagionali, e in particolar modo per quelle operanti nel comparto turistico.

---

<sup>22</sup> Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2013, n. 196).

## **I TIROCINI CURRICULARI**

Al fine avere un quadro completo delle modalità di tirocinio attivabili, è necessario richiamare anche i c.d. tirocini curriculari.

Come già ricordato in precedenza, questa tipologia non è regolata dalle Linee-guida del 24 Gennaio 2013.

La circolare del Ministero del lavoro n. 24 del 2011 specifica che si tratta di tirocini formativi e di orientamento “inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza”.

Pertanto, come enunciato dalla circolare ministeriale, le caratteristiche principali del tirocinio curriculare sono:

- la promozione del tirocinio, che avviene da parte di una università o istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un Centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la regione o la provincia;
- i destinatari dell'iniziativa che risultano essere gli studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), gli studenti di scuola secondaria superiore, gli allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
- lo svolgimento del tirocinio, inserito all'interno del periodo di frequenza del corso di studio del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi.

Per i tirocini curriculari si prevede lo stesso regime assicurativo in tema di retribuzione imponibile e classificazione tariffaria illustrata per i tirocini extracurriculari<sup>23</sup>.

### ***Lombardia***

Nonostante l'espressa esclusione dei tirocini curriculari dal campo di applicazione delle Linee-guida della Conferenza Stato Regioni, la Lombardia ha deciso di normare in merito, al fine di avere una legislazione il più organica possibile in materia di stage.

Nella normativa lombarda i tirocini formativi curriculari vengono definiti come finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso. Tali stage sono previsti nei relativi piani di studio e sono realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

---

<sup>23</sup> Circolare INAIL 4 marzo 2014, n. 16.

Per quanto attiene alla durata dell'esperienza, questa viene stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi.

All'avvio dell'esperienza non vi è l'onere di procedere con la comunicazione obbligatoria.

L'indennità di partecipazione per i tirocinanti impegnati con questa modalità di stage è eventuale e nel caso è contenuta nella convenzione di tirocinio e nel progetto formativo individuale.

I soggetti promotori dell'attivazione del percorso sono le istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o soggetti ad essa collegati, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

Per questa particolare tipologia di stage, non viene previsto alcun vincolo: né il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio, né i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento, né i vincoli di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, o di avere in corso procedure di CIG per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.

Anche i tirocini curriculari prevedono utilizzo del progetto formativo, che dovrà sia indicare gli esiti di apprendimento del percorso cui si riferisce l'esperienza di tirocinio, sia individuare i criteri e le modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti.

Ad ogni tirocinante è assegnato un tutor aziendale, il quale potrà accompagnare fino ad un massimo di cinque tirocinanti.

Infine l'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite è validata dal tutor aziendale ed avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo, sebbene non sia previsto il rilascio di attestazione specifica o registrazione sul libretto formativo.

### ***Piemonte***

Anche se esclusi dal campo di applicazione della normativa regionale, anche il Piemonte descrive alcuni elementi dei tirocini curriculari, aventi finalità formativa e determinati dal percorso di studi. I destinatari sono studenti inoccupati frequentanti percorsi formativi di II e III ciclo con almeno 16 anni e la durata è prevista dagli ordinamenti didattici.

Non è prevista comunicazione obbligatoria e il progetto formativo è definito in coerenza con il curriculum o con il piano di studi.

## **I TIROCINI DESTINATI A SOGGETTI EXTRACOMUNITARI**

Gli stage rivolti a cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia trovano il proprio riferimento legislativo nel decreto interministeriale 22 marzo 2006<sup>24</sup>.

Il decreto specifica che nei confronti di tali soggetti si applica integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale n. 142 del 1998.

Il decreto fornisce altresì alcuni requisiti per la realizzazione del tirocinio:

- è necessaria l'indicazione degli estremi della carta o del permesso di soggiorno del cittadino straniero;
- è previsto l'obbligo, per il soggetto promotore, di fornire al tirocinante vitto e alloggio nonché il pagamento delle spese di viaggio per il rientro nel paese di provenienza;
- è previsto il controllo, da parte dell'autorità competente, del progetto di tirocinio e la sua presentazione alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso;
- è prevista la comunicazione, da parte del soggetto promotore, dell'eventuale variazione dell'inizio effettivo del tirocinio o della rinuncia del tirocinante.

Gli stage rivolti a cittadini extraeuropei regolarmente soggiornanti in Italia, così come quelli destinati a cittadini comunitari, sono esplicitamente disciplinati nelle normative di Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise, Puglia, Toscana, Trento, Umbria, Valle d'Aosta.

Nelle normative di Campania, Friuli, Liguria e Piemonte rientrano solo i tirocini rivolti a soggetti non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, mentre l'Abruzzo li consente solo per i cittadini comunitari.

I tirocini formativi rivolti a soggetti extracomunitari residenti all'estero sono espressamente esclusi dal raggio d'azione delle Linee-guida della Conferenza Stato Regioni. A tali situazioni si applica la normativa prevista dal testo unico dell'immigrazione<sup>25</sup>, nel rispetto del contingente numerico indicato annualmente con decreto del Ministro del lavoro.

Alcune regioni (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Valle d'Aosta) hanno inserito puntuali richiami a tale disciplina nelle proprie normative regionali. Altre regioni si sono dotate di una normativa specifica riguardante i tirocini destinati a soggetti extra UE non residenti in Italia.

Tra queste ultime vi sono l'Emilia Romagna (delibera di giunta regionale del 27 dicembre 2012, n. 1993), il Lazio (delibera di giunta regionale del 20 febbraio 2007, n. 92), la

---

<sup>24</sup> Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2006, n. 159.

<sup>25</sup> Decreto legislativo del 25 luglio del 1998, n. 286.

La materia è altresì precisata dal decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

Lombardia (decreto del 5 novembre 2013, n. 10031), le Marche (delibera di giunta regionale del 1 agosto 2007, n. 870), il Veneto (delibera di giunta regionale del 5 luglio 2013, n. 1150)<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Sul punto si veda Colucci M., “I tirocini formativi e di orientamento e il distacco cd. formativo per i cittadini non appartenenti all’Unione europea e residenti all’estero”.  
Reperibile al link:  
<http://www.dplmodena.it/altri/Tirocini%20e%20distacco%20extra%20UE%20-%20Colucci.pdf>

## **IL RECEPIMENTO DELLE LINEE-GUIDA DA PARTE DELLE REGIONI: ELEMENTI COMUNI E DIFFERENZE**

La difformità nel recepimento delle Linee-guida dettate dalla Conferenza Stato Regioni ha portato ad una disciplina disomogenea che cambia profondamente da territorio a territorio. Pertanto è utile riassumere quali sono stati gli approcci regionali nei confronti degli elementi che hanno lasciato i margini più ampi di manovra per le regioni.

### ***Tipologie di tirocinio rientranti nella normativa e durata***

Le tipologie di tirocinio rientranti nel campo di applicazione delle Linee-guida sono i tirocini formativi e di orientamento, i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati o disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro destinati a categorie di soggetti svantaggiati, disabili, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale.

A fronte di queste tipologie, alcune regioni come Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto e la provincia autonoma di Trento hanno optato per ricomprendere anche i tirocini estivi.

Nonostante le sole indicazioni riguardanti la durata massima espresse nell'Accordo sui tirocini della Conferenza Stato Regioni, vi sono alcune normative che inseriscono anche una durata minima.

Si tratta di Abruzzo (2 mesi tranne che per i tirocini estivi), Basilicata (tirocini formativi 2 mesi; tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore dei disabili 8 mesi, in favore di persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale 4 mesi; tirocini estivi di orientamento 1 mese), Campania (1 mese), Friuli Venezia Giulia (2 mesi), Liguria (2 mesi ad eccezione dei tirocini estivi), Molise (2 mesi tranne che per i tirocini estivi che saranno minimo per 1 mese), Sardegna (6 mesi solo per i tirocini di inserimento/reinserimento), Toscana (2 mesi), Veneto (tirocini formativi e di orientamento 2 mesi).

Rispetto alla durata massima fissata dalle Linee-guida, troviamo differenze in Abruzzo, Friuli, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, le quali prevedono un massimo di 6 mesi e non 12 per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati o disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità. In Veneto, la durata massima di questi tirocini per i disabili è di 18 mesi elevabili a 24, e 9 per categorie particolari di persone svantaggiate; in Toscana tale limite per gli stage di inserimento/reinserimento può aumentare fino a 12 mesi per i laureati.

Anche in Valle d'Aosta i tirocini di inserimento/reinserimento sono per massimo 6 mesi, ma vi può essere una proroga per ulteriori 6 mesi.

Molto particolari risultano i regimi di Puglia e di Bolzano.

Nella regione i tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento al lavoro hanno una durata non superiore a 6 mesi, ma sono prorogabili per altri 30 giorni.

Nella provincia autonoma, invece, i tirocini di orientamento e formazione hanno una durata massima di 500 ore, ma la terminologia usata non corrisponde alle tipologie delle Linee-guida<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Per maggiori informazioni si rimanda all'approfondimento effettuato nel capitolo relativo alla provincia autonoma di Bolzano.



### ***Soggetti Promotori***

Nel recepire le Linee-guida, le regioni si sono sostanzialmente attenute a quanto dettato dalla Conferenza Stato Regioni, pur nelle specificità di ciascun territorio.

L'elenco delle Linee-guida comprende: servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro, istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti, servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione, istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione, soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Proprio i soggetti autorizzati all'intermediazione sono elemento di differenziazione tra le diverse normative. Infatti Friuli Venezia Giulia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto e le provincie autonome di Bolzano e Trento hanno scelto di escludere questi soggetti dall'elenco degli istituti promotori.

Alcune regioni hanno ampliato la platea di soggetti autorizzati a promuovere un tirocinio e ad esempio Abruzzo, Molise, Toscana e Piemonte hanno optato per considerare come soggetti promotori anche gli enti bilaterali e altresì le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (ma quest'ultima previsione riguarda solo le prime 3 regioni e non il Piemonte).

### ***Limitazioni numeriche e deroghe per imprese stagionali e del settore turismo***

Le Linee-guida impongono precise limitazioni numeriche per l'attivazione dei tirocini in relazione alla quantità di dipendenti assunti a tempo indeterminato, ossia: un tirocinante per le unità operative con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato; non più di due tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20; tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore per le unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato.

In alcune regioni sono previste deroghe per le imprese stagionali che consentono di calcolare anche i lavoratori a tempo determinato per il computo dei limiti numerici, solitamente a condizione che la durata del rapporto dei lavoratori a tempo determinato sia superiore a quella del tirocinio, e comunque tale da ricomprendere interamente il periodo di durata dello stage.

Queste regioni sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Lombardia, Molise, Piemonte (in questa regione sono computati i lavoratori a tempo determinato superiore a sei mesi, gli assunti con contratto stagionale di durata non inferiore a tre mesi, i soci e/o i familiari coadiuvanti), Puglia, Sardegna.

La Sicilia ha previsto che nel computo vadano ricompresi sia i lavoratori a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato per tutti i soggetti ospitanti, il Lazio si riferisce alla nozione generale di lavoratori subordinati, mentre la Calabria computa i dipendenti a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a 24 mesi, stante che la durata residua sia pari almeno alla durata prevista per il tirocinio da attivare.

La possibilità di attivare un tirocinio anche se l'impresa non conta nessun dipendente è concessa da Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e dalla provincia autonoma di Bolzano. Anche il Friuli Venezia Giulia, la Toscana e la provincia autonoma di Trento prevedono tale possibilità, ma solo per le imprese artigiane; in Campania la possibilità è prevista solo per le aziende artigiane di artigianato del commercio e dei servizi.

In Emilia Romagna, come specificato nelle FAQ, le unità produttive prive di dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare un tirocinante a condizione che il progetto formativo sia coerente e strettamente connesso alla attività svolta dal datore ospitante.

Viceversa l'Abruzzo vieta espressamente la possibilità di ospitare un tirocinante nel caso non vi siano dipendenti, mentre in Sicilia vi è un generico riferimento al "datore di lavoro con non più di cinque dipendenti", senza ulteriori specificazioni.

Infine è interessante notare come la quantità di tirocini attivabili è raddoppiata in Sicilia, mentre in Campania le proporzioni cambiano prevedendo da 1 a 6 tirocinanti e superata la soglia di 20 dipendenti, il 20 % dell'organico a tempo indeterminato.

### ***Indennità di partecipazione***

Uno degli elementi che varia maggiormente è l'indennità di partecipazione.

In ordine crescente si prevedono, 300,00 euro (uguale all'importo minimo indicato dalle Linee-guida) in Sicilia, 350,00 nelle Marche (al superamento del 75% delle presenze mensili), 400,00 per Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Sardegna, Umbria, Lombardia e Veneto (per queste ultime due regioni l'importo è riducibile a 300,00 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa), 450,00 in Emilia Romagna, Puglia e Basilicata, 500,00 in Friuli Venezia Giulia e Toscana e infine 600,00 per Abruzzo, Molise (solo per i tirocini di inserimento/reinserimento), Piemonte, Valle d'Aosta, Trento.

Alcune normative prevedono un regime differenziato a seconda della tipologia impiegata. Questo per esempio avviene nella provincia autonoma di Bolzano, dove per i tirocini di orientamento e formazione si prevedono assegni di frequenza pari a 3,00 euro all'ora per i minori di 18 anni, 4,00 euro all'ora se maggiorenni e maggiorati di 1,00 euro all'ora se la sede del tirocinio si trova al di fuori del comune di residenza o di domicilio, mentre per i tirocini di inserimento/reinserimento vi è una borsa lavoro mensile di almeno 400,00 euro.

La distinzione a seconda dello stage utilizzato vi è anche in Basilicata in quanto si prevede normalmente un'indennità di almeno 450,00 lordi al mese o in alternativa un rimborso spese di ammontare non inferiore ad euro 250,00 al mese (ma solo per i tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito).

Infine vi è il caso del Molise che prevede che l'indennità di partecipazione da erogare al tirocinante possa variare a seconda della tipologia attivata e che sia proporzionale alle ore svolte di tirocinio.

In particolare per i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro l'importo mensile è pari a 400,00 euro lordi se l'impegno massimo è di 20 ore settimanali e aumenta proporzionalmente fino a 600,00 euro con un impegno massimo di 30 ore settimanali.

Per le altre tipologie di tirocinio, l'importo mensile sarà pari a euro 300,00 lordi corrispondenti ad un impegno massimo di 20 ore settimanali, che aumenta proporzionalmente fino a 450,00 euro se l'impegno del tirocinante è fino ad un massimo di 30 ore settimanali.

La caratteristica di aumentare l'importo in modo proporzionale a seconda dell'impegno mensile del tirocinante è adottata dal Piemonte, nel quale l'indennità è calcolata in base alle ore settimanali di tirocinio e varia da 300,00 euro (20 ore settimanali) a 600,00 euro mensili (40 ore settimanali) e in Friuli, dove analogamente l'indennità varia da 300,00 euro (20 ore settimanali) a 500,00 euro mensili (40 ore settimanali).

Altresì vi sono dei tetti in Umbria, dove l'indennità di partecipazione minima mensile è di 300,00 euro lordi nel caso di un impegno settimanale da 20 a 24 ore e viene elevata a 400,00 euro lordi mensili se l'impegno settimanale è pari o superiore a venticinque ore settimanali, o nella provincia autonoma di Trento, dove l'indennità non può essere inferiore a 300,00 euro lordi mensili o 70 euro lordi settimanali e non può eccedere i 600,00 euro lordi mensili.

Anche in Valle Aosta, vi è un tetto minimo di 450,00 euro lordi mensili e massimo di 600,00; nel caso di un impegno minore del tirocinante vi sarà una riduzione proporzionale della corresponsione che però non potrà mai essere inferiore a 300,00 euro lordi mensili (avviene lo stesso in Lazio qualora il tirocinante svolga meno del 70% dell'impegno previsto su base mensile, ma non vi è alcuna importo minimo). Inoltre in Valle d'Aosta si prevede che per i soggetti disabili o in condizione di svantaggio, l'indennità sia erogata sulla base delle ore di effettiva presenza fino a 5 Euro lordi/ora, con un'indennità minima mensile comunque non inferiore a 300,00 Euro lordi.

Infine, come già accennato, in Lombardia l'importo di 400,00 euro è riducibile a 300,00 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa o alternativamente qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore. In Veneto la situazione è analoga (ad eccezione per la clausola delle 4 ore giornaliere) e inoltre si prevede che l'indennità sia ridotta del 50% se l'impegno mensile del tirocinante è fino ad 80 ore.

Completata questa comparazione generale tra le regioni e le provincie autonome, ora entreremo nel dettaglio delle diverse previsioni sui tirocini, mettendo in luce le caratteristiche principali per ogni territorio.

Il focus principale sarà su gli elementi che maggiormente variano da normativa a normativa, in particolar modo evidenziando tipologie normate e rispettiva durata, limitazioni numeriche, soggetti promotori e indennità a favore dei tirocinanti, rimandando per il resto alle indicazioni delle Linee-guida.

## TABELLA RIASSUNTIVA

Regione	Tipologie (Durata)	Soggetti Promotori	Indennità di partecipazione	Numero tirocinanti/dipendenti a tempo indeterminato
<b>Abruzzo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tirocini formativi e di orientamento (6 mesi);</li> <li>tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati o disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità (6 mesi);</li> <li>tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati (12 mesi, elevati a 24 per i disabili);</li> <li>tirocini estivi di orientamento (3 mesi).</li> </ul> <p>La durata minima è di 2 mesi (con esclusione dei tirocini estivi).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli accademici, istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, nonché altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei dodici mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;</li> <li>province, ovvero enti territoriali che succederanno ad esse ai sensi dell'art. 23, commi 18, 19 e 20, legge, n. 214 del 2011, per il tramite dei centri per l'impiego;</li> <li>comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte nell'albo regionale relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo non superiore a dodici mesi a questi successivi, al fine del loro pieno reinserimento sociale, nonché i servizi di inserimento per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione Abruzzo;</li> <li>associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;</li> <li>enti bilaterali;</li> <li>le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;</li> <li>soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;</li> <li>associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato;</li> <li>i soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs., n. 276 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;</li> <li>i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per la formazione e l'orientamento;</li> <li>le agenzie tecniche in qualità di enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</li> </ul>	<p>minimo 600,00 euro al superamento della soglia del 70% di presenze mensili.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 tirocinanti, qualora si tratti di un datore di lavoro privato privo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;</li> <li>1 tirocinante, qualora si tratti di un datore di lavoro privato con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 6;</li> <li>massimo 2 tirocinanti contemporaneamente, qualora si tratti di un datore di lavoro privato con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 7 e 19;</li> <li>un numero massimo di tirocinanti contemporaneamente pari al 10% dei lavoratori assunti, qualora si tratti di un datore di lavoro privato con più di venti lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.</li> </ul> <p>Vi è la previsione per le aziende stagionali del comparto turistico di potersi avvalere degli stage, conteggiando i lavoratori assunti a tempo determinato al pari di quelli a tempo indeterminato, a condizione che la durata sia superiore a quella del tirocinio e che inizi prima e termini in seguito alla conclusione del medesimo.</p>
<b>Basilicata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tirocini formativi e di orientamento (durata minima 2 mesi e massima 6 mesi);</li> <li>tirocini finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro (durata massima non superiore a 12 mesi);</li> <li>tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore dei disabili, (durata minima 8 mesi e massima 24 mesi) e in favore di persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale (durata minima di 4 mesi e massima di 12 mesi);</li> <li>tirocini estivi di orientamento con (durata minima 1 mese e massima 3 mesi, durante la sospensione delle attività didattiche).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la regione Basilicata;</li> <li>i centri per l'impiego e le agenzie provinciali per la formazione;</li> <li>gli enti pubblici e le loro articolazioni organizzative;</li> <li>i soggetti del sistema camerale;</li> <li>le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica pubbliche o riconosciute dal MIUR;</li> <li>gli enti pubblici di ricerca;</li> <li>l'agenzia regionale per il diritto allo studio;</li> <li>le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali;</li> <li>le associazioni del volontariato e le associazioni di promozione sociale;</li> <li>i parchi nazionali e regionali;</li> <li>i soggetti autorizzati alla intermediazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003;</li> <li>le agenzie tecniche di qualità di enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</li> </ul>	<p>almeno 450,00 lordi al mese, erogati a fronte di una partecipazione minima al percorso del 70% su base mensile.</p> <p>Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito l'indennità non viene corrisposta, ma vi è solo un rimborso spese di ammontare non inferiore ad euro 250,00 al mese.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 tirocinante nelle unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato fino a 5, ivi compreso il caso in cui non vi siano dipendenti a tempo indeterminato;</li> <li>non più di 2 tirocinanti contemporaneamente nelle unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20;</li> <li>tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore nelle unità operative con 21 o più dei suddetti dipendenti.</li> </ul> <p>Per le sole aziende che svolgono attività a carattere stagionale il numero dei lavoratori a tempo determinato rileva, unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, per il computo dei limiti numerici a condizione che la durata del rapporto dei lavoratori a tempo determinato sia superiore a quella dei tirocini, e comunque tale da ricomprendere interamente il periodo di durata dei tirocini.</p>

<p><b>Calabria</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tirocini formativi e di orientamento (6 mesi);</li> <li>• tirocini di inserimento / reinserimento al lavoro (12 mesi);</li> <li>• tirocini di formazione e orientamento o inserimento / reinserimento in favore di soggetti disabili (durata massima 24 mesi), e soggetti svantaggiati (12 mesi);</li> <li>• tirocini estivi (3 mesi, proroghe comprese, nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico, o la sospensione di quello accademico, e l'inizio di quello successivo).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azienda Calabria Lavoro;</li> <li>• centri per l'impiego;</li> <li>• soggetti accreditati per l'erogazione di servizi al lavoro;</li> <li>• università;</li> <li>• enti pubblici di ricerca;</li> <li>• istituzioni scolastiche;</li> <li>• centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento;</li> <li>• agenzie regionali per il diritto allo studio;</li> <li>• soggetti accreditati alla formazione professionale e/o orientamento;</li> <li>• comunità terapeutiche, enti ausiliari, cooperative sociali;</li> <li>• associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;</li> <li>• parchi nazionali e regionali in Calabria;</li> <li>• servizi di inserimento lavorativo per disabili;</li> <li>• istituzioni formative private, senza scopo di lucro;</li> <li>• soggetti autorizzati alla intermediazione ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003;</li> <li>• Ministero del lavoro e delle politiche sociali (agenzie tecniche in qualità di enti in house).</li> </ul>	<p>non inferiore a 400,00 euro lordi mensili, da rivalutare secondo indicizzazione ISTAT, a fronte di una partecipazione minima al percorso del 70% su base mensile.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;</li> <li>• da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato: 2 tirocinanti;</li> <li>• da 21 dipendenti a tempo indeterminato: 10% dei suddetti dipendenti.</li> </ul> <p>Ai fini del calcolo sono computati i soci lavoratori, i professionisti soci e i dipendenti a tempo determinato di durata non inferiore a 24 mesi, stante che la durata residua sia pari almeno alla durata prevista per il tirocinio da attivare.</p>
<p><b>Campania</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tirocini formativi e di orientamento, (durata massima 6 mesi);</li> <li>• tirocini di inserimento e reinserimento (massimo 12 mesi);</li> <li>• tirocini di orientamento e formazione o, di inserimento o reinserimento in favore di disabili (massimo 24 mesi), nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale (durata massima 12 mesi).</li> </ul> <p>La durata minima non può essere inferiore a un mese.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i centri per l'impiego e l'agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione (ARLAS);</li> <li>• gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;</li> <li>• le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;</li> <li>• i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento e le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, operanti in regime di convenzione con la regione oppure da essa accreditate e autorizzate;</li> <li>• le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli appositi albi;</li> <li>• i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;</li> <li>• i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o dalla regione ai sensi della legge regionale n. 14 del 2009.</li> </ul>	<p>almeno 400,00 euro lordi, determinabile anche in misura forfettaria e che ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro indipendente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra 1 e 4: massimo 1 tirocinante;</li> <li>• per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra 5 e 8: massimo 2 tirocinanti;</li> <li>• per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra 9 e 12: massimo 3 tirocinanti;</li> <li>• per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra 13 e 16: massimo 4 tirocinanti;</li> <li>• per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra 17 e 20: massimo 5 tirocinanti;</li> <li>• per i soggetti ospitanti che hanno oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da 6 non superiore al 20% dell'organico a tempo indeterminato.</li> </ul> <p>Nel computo totale, i soci lavoratori delle società cooperative vanno considerati nella stessa misura dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Viene consentito di ospitare un tirocinante ai titolari delle aziende artigiane di artigianato del commercio e dei servizi e alle piccole imprese in cui siano impiegati in via continuativa soci o collaboratori familiari.</p> <p>Per le aziende stagionali che operano nel settore del turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato ai fini del computo, il numero dei lavoratori a tempo determinato concorre unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, a condizione che il periodo di durata di questi ultimi sia interamente compreso entro il periodo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato.</p>
<p><b>Emilia Romagna</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tirocini formativi e di orientamento, (durata massima di 6 mesi);</li> <li>• tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro (massimo 12 mesi);</li> <li>• tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento in favore di persone con disabilità (massimo 24 mesi) e di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché di richiedenti asilo e di titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale (massimo 12 mesi).</li> </ul>	<p>I soggetti promotori non possono promuovere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale identico o simile e sono individuati in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti pubblici e privati, accreditati dalla regione alla gestione dei servizi per l'impiego;</li> <li>• università e istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;</li> <li>• istituzioni scolastiche statali e paritarie;</li> <li>• soggetti accreditati dalla regione per l'erogazione della formazione professionale;</li> <li>• azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO);</li> <li>• comuni, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivi, al fine del loro pieno reinserimento sociale (le ASP).</li> </ul>	<p>almeno 450,00 euro mensili, commisurata mensilmente all'effettiva partecipazione all'esperienza di tirocinio, in termini di presenza del tirocinante come stabilita nel progetto individuale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 tirocinante nelle unità produttive con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;</li> <li>• non più di 2 tirocinanti contemporaneamente nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20;</li> <li>• numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti nelle unità produttive con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.</li> </ul>

		<p>aziende pubbliche di servizi alla persona possono promuovere tirocini limitatamente agli utenti di cui al presente comma);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivi;</li> <li>• comuni, le associazioni e gli enti autorizzati dalla regione all'esercizio di funzioni orientative (i soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro e dalla regione all'attività di intermediazione).</li> </ul>		
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tirocinio formativo e di orientamento (massimo 6 mesi);</li> <li>• tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro (massimo 6 mesi);</li> <li>• tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti svantaggiati, destinato ai disabili (per la durata si richiama alla dgr n. 217 del 2006, ossia 24 mesi), ai soggetti in carico ai servizi sociali del Comune, nonché ai richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale e ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari o motivi sussidiari che consentono l'accesso all'impiego, (durata massima 18 mesi).</li> </ul> <p>La durata minima è di 2 mesi.</p>	<p>Per i tirocini formativi e di orientamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• servizi del lavoro delle province;</li> <li>• università, istituti superiori di grado universitario, istituzioni di alta formazione artistica e musicale;</li> <li>• enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale;</li> <li>• istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, aventi la sede legale o le sedi didattiche in Friuli Venezia Giulia;</li> <li>• istituti tecnici superiori aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia;</li> <li>• strutture regionali di orientamento;</li> </ul> <p>Per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• servizi del lavoro delle province;</li> <li>• enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale in Friuli Venezia Giulia;</li> </ul> <p>Per i tirocini in favore di persone svantaggiate, di soggetti in carico ai servizi sociali, di richiedenti asilo, di titolari di protezione internazionale e di cittadini stranieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• servizi del lavoro delle province;</li> <li>• enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente negli ambiti speciali;</li> <li>• cooperative sociali iscritte nello specifico albo regionale;</li> </ul> <p>Per i tirocini in favore di soggetti disabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• servizi del lavoro delle province;</li> <li>• servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41.</li> </ul>	<p>non inferiore a 300,00 euro lordi mensili qualora l'impegno massimo sia di 20 ore settimanali. L'importo aumenta proporzionalmente in relazione alle ore svolte fino ad un massimo di 40 ore settimanali, corrispondenti ad un minimo di 500,00 euro mensili.</p> <p>L'indennità può essere corrisposta sia dal soggetto promotore che dal soggetto ospitante, ma anche da parte soggetti terzi, pubblici o privati, che intendono sostenere finanziariamente il tirocinio. L'onere può anche essere ripartito tra i soggetti obbligati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5: 1 tirocinante;</li> <li>• in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da 6 a 19: fino a 2 tirocinanti contemporaneamente;</li> <li>• in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato uguale o superiore a 20: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti.</li> </ul> <p>Nel computo non rientrano i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ed è prevista una deroga a tali limiti per i datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare, nonché gli studi di professionisti limitatamente alle attività dei medesimi coerenti con il percorso formativo del tirocinante, i quali possono inserire un tirocinante, anche se privi di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.</p>
<b>Lazio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tirocini formativi e di orientamento, (durata massima 6 mesi);</li> <li>• tirocini di inserimento o reinserimento, (massimo 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12);</li> <li>• tirocini di orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento in favore dei disabili (massimo per 24 mesi), delle persone svantaggiate, delle persone richiedenti asilo, delle persone titolari di protezione internazionale (massimo per 12 mesi).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• centri per l'impiego;</li> <li>• soggetti autorizzati alla intermediazione;</li> <li>• soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro;</li> <li>• istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;</li> <li>• istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;</li> <li>• fondazioni di istruzione tecnica superiore (ITS);</li> <li>• centri di orientamento al lavoro;</li> <li>• centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento, ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento o accreditati secondo le disposizioni di altre regioni o province autonome;</li> <li>• istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro;</li> <li>• comunità terapeutiche;</li> <li>• servizi di inserimento lavorativo per disabili;</li> <li>• aziende sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivi;</li> <li>• il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti "in house".</li> </ul>	<p>almeno 400,00 euro lordi, erogata a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. Nel caso in cui l'effettiva partecipazione al tirocinio sia inferiore a detta soglia, l'indennità è erogata in misura proporzionale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da 0 a 5 lavoratori in organico: 1 tirocinante;</li> <li>• da 6 a 20 lavoratori in organico: 2 tirocinanti contemporaneamente;</li> <li>• sopra le 20 unità: un numero di tirocinanti pari al 10% dei lavoratori in organico, arrotondata all'unità superiore qualora non corrisponda ad un numero intero (escludendo da tali limiti i soggetti disabili, svantaggiati, richiedenti asilo).</li> </ul> <p>Il computo è in relazione ai dipendenti subordinati in generale e non solo in riferimento ai lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato.</p>

<p><b>Liguria</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tirocini formativi e di orientamento, di durata massima pari a 6 mesi (12 per i soggetti disabili);</li> <li>• tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo (nel cui ambito sono riconducibili le work-experiences), per una durata massima di 12 mesi (24 per i disabili);</li> <li>• tirocini estivi di orientamento (durata massima pari alla sospensione estiva delle lezioni o degli studi)</li> </ul> <p>La durata minima non può essere inferiore a 2 mesi ad esclusione dei tirocini estivi, che possono avere una durata massima pari alla sospensione estiva delle lezioni o degli studi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• servizi per l'impiego e, pertanto, i centri per l'impiego;</li> <li>• università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici nonché altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;</li> <li>• istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;</li> <li>• centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, centri operanti in regime di convenzione o contratto con la regione o la provincia competente, nonché organismi di formazione professionale accreditati;</li> <li>• soggetti appartenenti al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;</li> <li>• istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza;</li> <li>• organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro;</li> <li>• soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 comma 1, limitatamente alle lettere a), b), c), d) e) e f-bis) del d.lgs. n. 276 del 2003;</li> <li>• soggetti autorizzati a livello regionale ai sensi dell'articolo 29 della l.r. n. 30 del 2008;</li> <li>• l'Agenzia Liguria Lavoro nell'ambito delle azioni approvate nel Programma annuale di attività;</li> <li>• il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti "in house".</li> </ul>	<p>non inferiore a 400,00 euro lordi mensili e a tale finanziamento può contribuire anche la regione con fondi propri, nazionali o comunitari.</p> <p>Si prevede che per i tirocini estivi l'indennità sia eventuale ma non obbligatoria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato; non più di 1 tirocinante;</li> <li>• tra i 6 e i 20 dipendenti a tempo indeterminato; fino ad un massimo di 2 tirocinanti contemporaneamente;</li> <li>• oltre 10 dipendenti: un numero massimo di tirocinanti contemporaneamente,</li> <li>• non superiore al 10% del personale dipendente a tempo indeterminato in forza alla data di attivazione del tirocinio, con arrotondamento all'unità superiore.</li> </ul> <p>I tirocini estivi attivati dai soggetti promotori quali istituzioni formative non sono soggetti ai limiti numerici, mentre per quelli attivati da promotori di altro tipo, si applica la medesima base di computo dei limiti numerici. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.</p>
<p><b>Lombardia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tirocini "formativi e di orientamento", (durata massima 6 mesi);</li> <li>• tirocini di "inserimento o reinserimento al lavoro", (durata massima 12 mesi);</li> <li>• tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili (massimo 24 mesi), persone svantaggiate (di durata massima pari a 12 mesi, fatto salva l'estensione fino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente);</li> <li>• tirocini estivi di orientamento, realizzati nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche (durata non superiore a 3 mesi).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19 del 2007 e 22 del 2006;</li> <li>• autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22 del 2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella d.g.r. del 18 aprile 2007 n. 4561;</li> <li>• autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;</li> <li>• comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.</li> <li>• Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house.</li> </ul>	<p>almeno 400,00 euro mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali.</p> <p>Questo importo, però, è riducibile a 300,00 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa o alternativamente qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore.</p> <p>Quanto ai tirocini estivi e curriculari la convenzione di tirocinio e il progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito.</p>	<p>Nel conteggio vengono ricompresi il titolare di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati, i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi, i soci lavoratori di cooperative. In ogni caso, per i rapporti non a tempo indeterminato deve essere rispettato il limite minimo di durata di 12 mesi.</p> <p>Per le attività di carattere stagionale, lavoratori e collaboratori a tempo determinato potranno essere conteggiati anche in caso di durate inferiori a 12 mesi, a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso.</p> <p>Per i tirocini curriculari, tali limiti non sono applicati.</p> <p>I limiti sono così modulati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: 1 solo tirocinante;</li> <li>• per strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti;</li> <li>• per strutture con risorse umane in numero superiore a 20: un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore.</li> </ul>
<p><b>Marche</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tirocini formativi e di orientamento, (durata massima 6 mesi);</li> <li>• tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, (massimo 6 mesi);</li> <li>• tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili (massimo 24 mesi) e di persone svantaggiate, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale (durata massima 12 mesi).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione (CIOF);</li> <li>• università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;</li> <li>• istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;</li> <li>• enti di formazione accreditati dalla regione Marche;</li> <li>• soggetti autorizzati all'attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro dalla regione Marche ai sensi dall'articolo 2 della disciplina delle procedure operative di cui alla delibera della giunta regionale n. 2 del 10 gennaio 2006;</li> <li>• soggetti autorizzati all'attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro dal Ministero del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003 e s.m.i.;</li> <li>• cooperative sociali, comunità terapeutiche, enti ausiliari, purché</li> </ul>	<p>almeno 350,00 euro lordi mensili al superamento del 75% delle presenze mensili.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato tra 0 e 5: 1 tirocinante;</li> <li>• unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;</li> <li>• unità operative con 21 o più di dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% al personale a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.</li> </ul>

		<p>iscritti negli specifici albi regionali, ove previsti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le agenzie e gli enti in house del Ministero del lavoro, nell'ambito di loro programmi e sperimentazioni.</li> </ul>		
<b>Molise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tirocini formativi e di orientamento (durata massima 6 mesi);</li> <li>tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, (massimo 12 mesi);</li> <li>tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili (massimo 24 mesi), persone svantaggiate, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale (massimo 12 mesi);</li> <li>tirocini estivi di orientamento (durata massima non superiore a 3 mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini).</li> </ul> <p>La durata minima dei tirocini è di 2 mesi (1 mese per i tirocini estivi).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>le province, per il tramite dei centri per l'impiego;</li> <li>l'Agenzia regionale Molise lavoro;</li> <li>le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli accademici, le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;</li> <li>l'azienda sanitaria locale, le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte nell'albo regionale relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla loro conclusione, nonché il servizio provinciale di inserimento per disabili;</li> <li>le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;</li> <li>gli enti bilaterali;</li> <li>i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell'elenco regionale del soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;</li> <li>le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato;</li> <li>i soggetti autorizzati all'intermediazione;</li> <li>i soggetti iscritti nell'elenco regionale degli organismi accreditati per la formazione professionale;</li> <li>il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, per programmi/sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dei propri enti "in house".</li> </ul>	<p>l'indennità di partecipazione da erogare al tirocinante varia a seconda della tipologia attivata.</p> <p>Per i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro l'importo mensile è pari a euro 400,00 lordi corrispondente ad un impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante, fino ad un massimo di 30 ore settimanali con una indennità di partecipazione di importo mensile pari a euro 600,00;</p> <p>Per le altre tipologie di tirocinio, l'importo mensile sarà pari a euro 300,00 lordi corrispondenti ad un impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 30 ore settimanali, con una indennità di partecipazione mensile di euro 450,00.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>per sedi o unità operative prive di dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;</li> <li>per sedi o unità operative con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;</li> <li>per sedi o unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;</li> <li>per sedi o unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.</li> </ul> <p>Queste limitazioni non valgono per i tirocini estivi e vi è una deroga per le imprese stagionali.</p> <p>Per questi soggetti, il numero dei lavoratori a tempo determinato può essere utilizzato, unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, per il calcolo delle soglie, a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella del tirocinio e comunque tale da avere inizio prima dell'avvio e di terminare in seguito alla conclusione del tirocinio medesimo.</p>
<b>Piemonte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tirocini formativi e di orientamento (durata massima 6 mesi);</li> <li>tirocini di inserimento o reinserimento (durata massima 6 mesi);</li> <li>tirocini rivolti a disabili (massimo 24 mesi) e soggetti svantaggiati e particolarmente svantaggiati (massimo 12 mesi);</li> <li>tirocini estivi, (massimo di 3 mesi).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>le province e i centri per l'impiego;</li> <li>le università, gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;</li> <li>le istituzioni scolastiche, con riferimento ai propri studenti;</li> <li>istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro;</li> <li>i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla regione Piemonte alla gestione dei servizi per il lavoro;</li> <li>i soggetti accreditati dalla regione Piemonte per l'erogazione di servizi di formazione professionale e di orientamento;</li> <li>i soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del d.lgs. 276 del 03;</li> <li>le comunità terapeutico riabilitative e le cooperative sociali, nonché gli enti gestori istituzionali delle attività socio assistenziali con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del percorso;</li> <li>le aziende sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;</li> <li>i comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati all'esercizio di funzioni di intermediazione;</li> <li>gli enti bilaterali;</li> <li>il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house.</li> </ul>	<p>l'indennità di partecipazione che verrà corrisposta al tirocinante è calcolata in base alle ore settimanali di tirocinio.</p> <p>L'importo è di almeno 300,00 euro lordi nel caso in cui le ore settimanali siano 20 ed aumenta proporzionalmente alle ore impiegate nell'impresa. Il limite massimo sono 40 ore settimanali che corrisponde a minimo 600,00 euro lordi mensili.</p>	<p>i soggetti ospitanti hanno la possibilità di attivare tirocini in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato superiore a sei mesi, assunti con contratto stagionale di durata non inferiore a tre mesi, nonché soci e/o familiari coadiuvanti inseriti nell'impresa, nei limiti di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>datori di lavoro senza dipendenti, ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti, operanti in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico: 1 tirocinante;</li> <li>le unità operative con non più di 5 dipendenti: 1 tirocinante;</li> <li>le unità operative con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;</li> <li>le unità operative con 21 o più dipendenti: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.</li> </ul>



<p><b>Puglia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tirocini formativi e di orientamento (durata non superiore a 6 mesi, prorogabili per altri 30 giorni);</li> <li>• tirocini estivi di orientamento, con il destinatario del percorso formativo che deve aver compiuto il quindicesimo anno di età (durata massima di 3 mesi ricompresi tra la fine dell'anno accademico o scolastico in corso e l'inizio di quello successivo);</li> <li>• tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, (durata non superiore a 6 mesi, prorogabili per altri 30 giorni).</li> </ul> <p>Nell'ipotesi che il tirocinio sia rivolto a soggetto disabile, persona svantaggiata, immigrato, richiedente asilo o titolare di protezione internazionale, la durata massima è di 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi.</p> <p>Il tirocinante può svolgere al massimo 30 ore settimanali e solo nella fascia diurna.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• servizi per l'impiego;</li> <li>• istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;</li> <li>• istituzioni scolastiche statali e paritarie;</li> <li>• uffici scolastici regionali e provinciali;</li> <li>• centri pubblici, o a partecipazione pubblica, di formazione professionale e/o orientamento, accreditati;</li> <li>• comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali;</li> <li>• servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici accreditati dalla regione;</li> <li>• istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;</li> <li>• soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;</li> <li>• soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 settembre 2011, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro) e del regolamento regionale 22 ottobre 2012, n. 28 (Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro della regione Puglia), come modificato dal regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34 (Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro della regione Puglia);</li> <li>• enti accreditati di cui alla d.r.g. n. 195 del 31 gennaio 2012 e s.m.i..</li> </ul>	<p>almeno 450,00 euro lordi mensili.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 tirocinante nelle unità produttive fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato;</li> <li>• non più di 2 tirocinanti nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20;</li> <li>• un numero di tirocinanti che non rappresenti più del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato nelle unità produttive che contino più di 20 dipendenti della medesima tipologia, con arrotondamento all'unità superiore.</li> </ul> <p>Per le imprese stagionali che operano nel settore turismo, ai fini della verifica dei rispetto dei limiti numerici, si tiene conto sia del numero dei dipendenti a tempo indeterminato, ma anche dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro abbia una durata superiore a quella prevista per il tirocinio da attivare.</p> <p>Possono ospitare tirocini anche tutti i liberi professionisti e piccoli imprenditori privi di lavoratori alle loro dipendenze.</p>
<p><b>Sardegna</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tirocini formativi e di orientamento, (durata non superiore a 6 mesi);</li> <li>• tirocini di inserimento e/o reinserimento (periodo tra 6 e 12 mesi);</li> <li>• tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone svantaggiate nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale (massimo 12 mesi);</li> <li>• tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone con disabilità (massimo 24 mesi);</li> <li>• tirocini estivi di orientamento (durata non superiore a 3 mesi).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le province, tramite i servizi per il lavoro, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati;</li> <li>• l'agenzia regionale per il lavoro, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati;</li> <li>• gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico;</li> <li>• le istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio;</li> <li>• le agenzie formative pubbliche e private accreditate nella regione autonoma della Sardegna, con riferimento ai propri allievi, entro i 12 mesi dal conseguimento della qualifica o della certificazione di competenza;</li> <li>• le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi dalla conclusione del percorso;</li> <li>• i soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003 e ss.mm.ii., che ai fini delle presenti Linee guida possono avvalersi delle sedi operative in Sardegna dei propri delegati, con riferimento agli utenti di propria competenza;</li> <li>• i soggetti accreditati per l'erogazione di servizi per il lavoro della regione autonoma della Sardegna.</li> </ul>	<p>almeno 400,00 euro lordi mensili.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nelle unità operative da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;</li> <li>• nelle unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;</li> <li>• nelle unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione è pari o superiore a 0,5.</li> </ul> <p>Per le aziende stagionali operanti nel settore del turismo si prevede di tenere conto anche dei dipendenti assunti a tempo determinato, a condizione che per ciascun contratto a termine considerato, la durata sia superiore a quella del tirocinio e tale da avere inizio prima dell'avvio e termine dopo la conclusione del tirocinio. Sempre in deroga al criterio generale, è possibile attivare un tirocinio presso un soggetto ospitante che non abbia dipendenti a tempo indeterminato, limitatamente ad un tirocinante e per un periodo massimo di 6 mesi.</p> <p>Infine viene specificato che i lavoratori con contratto di apprendistato non devono essere considerati nel calcolo della dimensione aziendale del soggetto ospitante.</p>

<p><b>Sicilia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tirocini formativi e di orientamento, (durata massima 6 mesi);</li> <li>• tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro (la durata non potrà superare 12 mesi);</li> <li>• tirocini di orientamento e/o di inserimento o reinserimento al lavoro destinati a soggetti con disabilità (massimo 24 mesi), a soggetti svantaggiati, a soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria e a soggetti in percorsi di protezione sociale (massimo 12 mesi);</li> <li>• tirocini estivi di orientamento (per un periodo non superiore a 3 mesi).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• centri per l'impiego;</li> <li>• soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003;</li> <li>• soggetti accreditati alla attività di intermediazione dalla regione siciliana;</li> <li>• soggetti accreditati dalla regione siciliana ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003;</li> <li>• istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici;</li> <li>• istituzioni scolastiche abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale;</li> <li>• provveditorati agli studi;</li> <li>• aziende sanitarie locali relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;</li> <li>• comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative purché inseriti nell'apposito albo regionale.</li> </ul>	<p>non inferiore a 300,00 euro lordi mensili, al raggiungimento minimo del 70% mensile del percorso formativo</p>	<p>si rinvia alle previsioni dell'art. 68 della legge regionale n. 9 del 2013, pertanto i limiti vigenti saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il datore di lavoro con non più di 5 dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato: 2 tirocinanti;</li> <li>• per il datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20, a tempo indeterminato e/o determinato: non più di 4 tirocinanti;</li> <li>• per il datore di lavoro con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al 20% dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore.</li> </ul> <p>Vengono computati sia i lavoratori assunti a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato, nella misura in cui la durata del contratto a tempo determinato sia almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare.</p>
<p><b>Toscana</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tirocini di formazione e orientamento (da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 6);</li> <li>• tirocini di inserimento e reinserimento, da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 6 (12 se rivolto a laureati);</li> <li>• tirocini di inserimento e reinserimento destinati a categorie di soggetti svantaggiati, da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 12 (24 se rivolto a disabili).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• centri per l'impiego;</li> <li>• enti bilaterali;</li> <li>• associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;</li> <li>• università statali e non statali e gli istituti legalmente riconosciuti ed abilitati al rilascio di titoli universitari o equipollenti;</li> <li>• cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;</li> <li>• soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;</li> <li>• associazioni iscritte nel registro regionale e nazionale delle organizzazioni di volontariato;</li> <li>• gli uffici di collocamento mirato, in quanto facenti parte del sistema provinciale per l'impiego di cui all'art. 22 della legge.</li> </ul>	<p>indennità di partecipazione forfetaria a titolo di rimborso spese di almeno 500,00 euro mensili lordi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale, per le quali è consentito un tirocinante;</li> <li>• per i soggetti ospitanti che hanno fino a 6 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;</li> <li>• per i soggetti ospitanti che hanno tra i 7 e i 19 dipendenti a tempo indeterminato: 2 tirocinanti;</li> <li>• per i soggetti ospitanti che hanno 20 o più dipendenti a tempo indeterminato: numero massimo di tirocinanti non superiore al 10% del personale dipendente a tempo indeterminato.</li> </ul>
<p><b>Umbria</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tirocini formativi e di orientamento, per massimo 6 mesi (12 per i soggetti svantaggiati e 24 per soggetti disabili);</li> <li>• tirocini finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro, con durata non superiore a 12 mesi (24 per soggetti disabili);</li> <li>• tirocini estivi, per un massimo di 3 mesi nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio di quello successivo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la regione Umbria;</li> <li>• gli enti locali, singoli o associati, nonché i centri per l'impiego;</li> <li>• le camere di commercio e le loro articolazioni organizzative;</li> <li>• gli istituti di istruzione universitaria e i loro consorzi, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, pubbliche o riconosciute dal MIUR;</li> <li>• le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;</li> <li>• i soggetti accreditati alla formazione professionale;</li> <li>• le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli albi regionali;</li> <li>• le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;</li> <li>• le agenzie tecniche e le società in house della pubblica amministrazione;</li> <li>• i soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del d.lvo. n. 276 del 2003 e s.m. e i., non già compresi nelle lettere precedenti.</li> </ul>	<p>L'indennità di partecipazione minima mensile è di 300,00 euro lordi nel caso di un impegno settimanale da 20 a 24 ore. Tale importo minimo è elevato a 400,00 euro lordi mensili se l'impegno settimanale è pari o superiore a venticinque ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo.</p> <p>L'indennità è erogata a fronte di una partecipazione pari al 75% delle ore mensili.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unità con un numero compreso tra 0 e 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante; in assenza di dipendenti il soggetto ospitante dovrà assicurare il tutoraggio anche attraverso un soggetto esterno in caso di rete d'impresa;</li> <li>• unità con un numero compreso tra 6 e 19 dipendenti a tempo indeterminato: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;</li> <li>• unità con un numero pari o superiore a 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.</li> </ul>
<p><b>Valle d'Aosta</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tirocini formativi e di orientamento, (durata massima 6 mesi);</li> <li>• tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, (durata massima 6 mesi prorogabili per ulteriori 6);</li> <li>• tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili (massimo 24 mesi), persone svantaggiate e soggetti contemplati nel Piano di Politiche del lavoro in qualità di svantaggiati sociali, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria (massimo 12 mesi).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• centri per l'impiego, l'orientamento e per il diritto al lavoro a disabili e svantaggiati;</li> <li>• i soggetti accreditati per erogazione servizi lavoro;</li> <li>• i soggetti accreditati per la formazione professionale e l'orientamento;</li> <li>• gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici;</li> <li>• le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;</li> <li>• le comunità terapeutiche e le cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali;</li> <li>• l'azienda sanitaria locale, relativamente a quanti abbiano seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;</li> <li>• enti del Ministero del lavoro.</li> </ul>	<p>tetto minimo 450,00 euro lordi mensili e massimo di 600.</p> <p>Se l'impegno del tirocinante è minore, vi può essere una riduzione proporzionale della corresponsione che non potrà essere inferiore a 300,00 euro lordi mensili.</p> <p>Per i soggetti disabili o in condizione di svantaggio, l'indennità è erogata sulla base delle ore di effettiva presenza fino a 5 Euro lordi/ora, con un'indennità minima mensile comunque non inferiore a 300,00 Euro lordi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per i soggetti ospitanti senza dipendenti, ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti: 1 tirocinante;</li> <li>• nelle unità produttive con non più di 5 dipendenti: 1 tirocinante per ogni unità produttiva;</li> <li>• nelle unità produttive con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;</li> <li>• nelle unità produttive con 21 o più dipendenti: un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% del totale dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.</li> </ul>

<p><b>Veneto</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tirocini formativi e di orientamento (durata tra 2 e 6 mesi);</li> <li>• tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo (durata massima di 6 mesi per inoccupati/disoccupati, 18 elevabili a 24 per disabili, 12 per soggetti in condizione di svantaggio, 9 per categorie particolari di persone svantaggiate);</li> <li>• tirocini estivi di orientamento per un massimo di 3 mesi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• servizi per l'impiego delle province per i tirocini formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento, estivi;</li> <li>• organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro per i tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento;</li> <li>• organismi di formazione professionale accreditati per i tirocini formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento, estivi;</li> <li>• università per i tirocini formativi e di orientamento, di inserimento / reinserimento, estivi;</li> <li>• unità locali socio sanitarie, tramite il proprio servizio integrazione lavorativa (S.I.L.) per i tirocini di inserimento/reinserimento;</li> <li>• istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie per i tirocini estivi;</li> <li>• cooperative sociali di tipo A iscritte nell'albo regionale delle cooperative sociali per i tirocini di inserimento/reinserimento</li> </ul>	<p>non inferiore a 400,00 euro lordi mensili, riducibili a 300,00 nel caso di fornitura di buoni pasto o di servizio mensa. L'indennità è ridotta del 50% se l'impegno mensile del tirocinante è fino ad 80 ore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: 1 tirocinante;</li> <li>• unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5 : 1 tirocinante;</li> <li>• unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20 non più di due tirocinanti;</li> <li>• unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato : tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore.</li> </ul>
<p><b>Provincia Autonoma di Bolzano</b></p>	<p>1) tirocini di orientamento e formazione (durata massima di 500 ore) rivolti a: persone in situazione di svantaggio sociale; giovani che abbandonano la scuola del secondo ciclo di istruzione o formazione; persone in situazione di svantaggio in riferimento al mercato del lavoro.</p> <p>2) tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo di persone svantaggiate nel mondo del lavoro che abbiano compiuto 15 anni di età. (durata: 24 mesi per soggetti invalidi; 12 mesi per soggetti svantaggiati ai sensi del regolamento CE n. 2204 del 2002; 6 mesi per tutte le altre persone in stato di disoccupazione oppure iscritte nella lista di mobilità.)</p>	<p>1) area formazione professionale</p> <p>2) centri di mediazione della ripartizione lavoro.</p>	<p>1) Assegni di frequenza nel caso si maturino almeno 40 ore di effettiva presenza. Questi sono pari a 3,00 euro all'ora per i minori di 18 anni e 4,00 euro all'ora se maggiorenni e sono maggiorati di 1,00 euro all'ora se la sede del tirocinio si trova al di fuori del comune di residenza o di domicilio.</p> <p>2) Borsa lavoro mensile di almeno 400,00 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da 0 fino a 5 dipendenti: 1 tirocinante;</li> <li>• da 6 fino a 20 dipendenti: 2 tirocinanti;</li> <li>• da 21 dipendenti e oltre: tirocinanti in misura pari e non superiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.</li> </ul>
<p><b>Provincia Autonoma di Trento</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tirocini formativi e di orientamento rivolti a soggetti neodiplomati e neolaureati, non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio (durata massima 6 mesi), soggetti inoccupati e disoccupati e in cassa integrazione guadagni (durata massima 6 mesi), soggetti disabili iscritti nella lista (massimo 24 mesi), soggetti svantaggiati che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale (durata non inferiore a 12 mesi).</li> <li>• tirocini estivi (durata non superiore a 3 mesi).</li> </ul>	<p>In via generale i tirocini sono promossi dalla provincia, anche tramite i soggetti a tal fine accreditati. Inoltre si prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche e altri enti che rilasciano titoli di studio nell'ambito della loro attività di intermediazione;</li> <li>• istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie;</li> <li>• comunità terapeutiche;</li> <li>• cooperative sociali iscritte al registro delle cooperative per la provincia di Trento, enti non lucrativi che hanno come finalità statutaria la tutela di soggetti disabili, svantaggiati o immigrati.</li> </ul>	<p>erogata allo svolgimento di almeno il 70% di ore mensili, non può essere inferiore a 300,00 euro lordi mensili o 70 euro lordi settimanali e non può eccedere i 600,00 euro lordi mensili.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 tirocinante per i datori di lavoro aventi fino a 5 dipendenti;</li> <li>• 2 tirocinanti per i datori di lavoro aventi tra 6 e 19 dipendenti;</li> <li>• tirocinanti in numero non eccedente il 10% del personale a tempo indeterminato per i datori di lavoro aventi 20 dipendenti e oltre.</li> </ul> <p>E' preclusa la possibilità di svolgere tirocini qualora il datore di lavoro non abbia dipendenti a tempo indeterminato, ad eccezione delle imprese artigiane, per le quali è consentito un tirocinante, a condizione che quest'ultimo sia formato e seguito direttamente dal titolare dell'impresa.</p>

## **NORMATIVE REGIONALI**

### ***Abruzzo***

La nuova disciplina sui tirocini nella regione Abruzzo è contenuta nella delibera di giunta regionale n. 949 del 2013, la quale approva come parte integrante dell'atto tre allegati riguardanti: le Linee-guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella regione Abruzzo, lo schema di convenzione e lo schema di progetto formativo.

Precedentemente la materia era definita dalla delibera di giunta regionale n. 154 del 2012.

Il campo di applicazione della normativa è ampliato rispetto i dettami delle Linee-guida, infatti le disposizioni riguardano:

- tirocini formativi e di orientamento con durata massima di 6 mesi;
- tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro per una durata massima di 6 mesi;
- tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro destinati a categorie di soggetti svantaggiati (disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione, soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale) per una durata massima di 12 mesi (limite elevato a 24 per i disabili);
- tirocini estivi di orientamento, con durata massima di 3 mesi.

Inoltre, se da un lato rientrano in tale ambito gli stage, le borse lavoro e in generale tutte le work experiences riconducibili al tirocinio, dall'altro sono esclusi i periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e i tirocini curriculari (non soggetti a comunicazione obbligatoria), in quanto regolati da accordi specifici tra regione e istituzioni scolastiche, università, organismi formativi accreditati, ordini professionali.

Quanto alla durata, il minimo previsto per un tirocinio è di 2 mesi (con esclusione dei tirocini estivi) e all'interno della durata massima sono comprese eventuali proroghe.

Il tirocinio è anche rivolto ai cittadini dell'Unione Europea che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari; per i cittadini immigrati provenienti dai Paesi extra-UE soggiornanti regolarmente in Italia, si applicano le disposizioni del decreto interministeriale 22 marzo 2006, mentre per i cittadini extra-UE residenti all'estero, l'ingresso in Italia per svolgere un tirocinio è incluso nei casi particolari di ingresso al di fuori delle quote indicate del d.lgs. n. 286 del 1998 e dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Ai fini dell'ingresso per tirocinio non è richiesto un nulla osta al lavoro. Il permesso di soggiorno per motivi di studio, al termine del tirocinio, si può convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento.

I soggetti promotori sono le istituzioni preposte a garantire il corretto e positivo svolgimento del tirocinio, attraverso la funzione di tutoraggio, accompagnamento, vigilanza ed altre attività da realizzarsi nella fase di pre-attivazione dei tirocini.

Questi sono individuati in:

- università e Istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli accademici, istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, nonché altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei dodici mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;
- province, ovvero enti territoriali che succederanno ad esse ai sensi dell'art. 23, commi 18, 19 e 20, legge, n. 214 del 2011, per il tramite dei Centri per l'Impiego;
- comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte nell'albo regionale relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo non superiore a dodici mesi a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale, nonché i servizi di inserimento per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione Abruzzo;
- associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- enti bilaterali;
- le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
- soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;
- associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
- i soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per la formazione e l'orientamento;
- le agenzie tecniche in qualità di enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Oltre ai vincoli per i soggetti ospitanti delineati dalle Linee-guida<sup>28</sup> nella normativa abruzzese sono elencati alcuni “parametri di affidabilità” da soddisfare da parte delle imprese.

Queste dovranno applicare per i propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro, rispettare le disposizioni in materia di previdenza, salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, rispettare le disposizioni di cui alla legge n. 68 del 1999, non aver subito sanzioni in materia di previdenza, salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia di intermediazione irregolare e/o fraudolenta di manodopera, aver rispettato in passato la normativa concernente il corretto utilizzo dei tirocini.

Inoltre la normativa abruzzese pone determinati vincoli riguardanti il numero di tirocini da poter attivare in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato del soggetto ospitante (incluso i soci lavoratori).

Si precisa che il periodo di riferimento per il computo è l'anno solare, inteso come il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre; all'interno di tale arco ogni datore di lavoro privato ospitante può avere non più di:

- 0 tirocinanti, qualora si tratti di un datore di lavoro privato privo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- 1 tirocinante, qualora si tratti di un datore di lavoro privato con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 6;

<sup>28</sup> Non aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e non aver in corso procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga nei 12 mesi antecedenti riguardanti profili professionali assimilabili a quelli dello stage.

- massimo 2 tirocinanti contemporaneamente, qualora si tratti di un datore di lavoro privato con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 7 e 19;
- un numero massimo di tirocinanti contemporaneamente pari al 10% dei lavoratori assunti, qualora si tratti di un datore di lavoro privato con più di 20 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Tramite l'interpretazione autentica fornita attraverso delibera di giunta regionale n. 111 del 2014, la regione Abruzzo ha precisato che l'impresa con meno di 6 dipendenti a tempo indeterminato possa ospitare nell'arco di un anno solare più di un tirocinante, a condizione che i due o più rapporti non si svolgano contemporaneamente.

Anche le aziende stagionali del comparto turistico possono avvalersi degli stage, conteggiando i lavoratori assunti a tempo determinato al pari di quelli a tempo indeterminato, a condizione che la durata sia superiore a quella del tirocinio e che inizi prima e termini in seguito alla conclusione del medesimo.

Nel corso dello svolgimento del tirocinio è necessario garantire al tirocinante alcune garanzie di diversa natura.

Queste sono di natura economica, considerando che il soggetto ospitante deve garantire al tirocinante un rimborso spese idoneo e comunque non inferiore ad € 600,00 mensili al superamento della soglia del 70% delle presenze mensili; di natura assicurativa, in quanto il tirocinante deve essere coperto da apposita polizza antinfortunistica presso l'I.N.A.I.L., comprensiva del tragitto casa-lavoro, oltre che per la responsabilità civile verso terzi presso un'agenzia assicuratrice privata (oneri ottemperati solitamente da parte del soggetto promotore); di natura formativa e di garanzia, attraverso l'individuazione di specifici tutori.

Viene garantita anche una formazione minima nel corso del periodo iniziale dello stage per il tirocinante, il quale dovrà frequentare un corso di formazione della durata di dodici ore attestato sul libretto formativo individuale: quattro ore sulla normativa in materia di tirocinio e otto ore per l'informativa di base in tema di salute e sicurezza nei luoghi di svolgimento dello stage.

Vi è inoltre la possibilità di coinvolgere il tutor aziendale in attività formative della durata di otto ore, svolte perseguendo la finalità di trasferire le competenze adeguate al ruolo di "responsabile aziendale dell'inserimento del tirocinante".

Le Linee-guida della regione Abruzzo elencano anche alcuni diritti in capo al tirocinante.

Ad esempio a riguardo dell'orario dello stage, il tirocinante deve attenersi agli orari presenti sul luogo di lavoro, ma non può essere sottoposto a regime di orario, se non per esigenze formative, né può essere adibito ad attività ripetitive, prive di contenuto formativo. Inoltre non è ammesso lo svolgimento orario notturno, festivo, o nell'ambito di eventuali turnazioni.

Altro diritto del tirocinante è la possibilità di effettuare periodi di riposo psico-fisico non inferiori ai due giorni per ogni mese, dando luogo a sospensione del tirocinio ed a corrispondente prolungamento della sua complessiva durata, fino al limite massimo previsto dalle norme vigenti.

Nel caso in cui la tirocinante sia madre, vi è il diritto alla sospensione del tirocinio in caso di maternità, e alla ripresa del tirocinio vi è la possibilità di riprendere l'attività con un orario ridotto per allattamento fino a un anno di vita del bambino.

A fronte di tali diritti vi sono alcuni doveri da parte del tirocinante, quali l'osservanza di regolamenti interni all'organizzazione, l'attenersi alle disposizioni organizzative previste per le normali attività di lavoro e di formazione del tirocinio o l'evitare comportamenti che risultino in contrasto con i doveri connessi alle finalità del tirocinio.

In caso di malattia, un ulteriore dovere è quello di dare tempestiva comunicazione al tutor aziendale; se l'assenza per malattia si protrae oltre la settimana l'impresa potrà richiedere idonea certificazione medica.

## ***Basilicata***

La regione Basilicata disciplina la materia dei tirocini extracurricolari attraverso la delibera di giunta regionale n. 116 del 2014.

Le tipologie previste dalla deliberazione sono:

- tirocini formativi e di orientamento con durata minima di 2 mesi e durata massima di 6;
- tirocini finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro con durata massima non superiore a 12 mesi;
- tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore dei disabili, (con durata minima di 8 mesi e massima di 24 mesi) extracurricolari in favore di persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale con durata minima di 4 mesi e massima di 12;
- tirocini estivi di orientamento con una durata minima di 1 mese e massima non superiore a 3 mesi, durante la sospensione delle attività didattiche.

Come si può notare la regione Basilicata si discosta dalle Linee-guida in quanto include nell'ambito di applicazione della normativa i tirocini estivi, mentre si attiene ai principi dettati dalla Conferenza Stato Regioni escludendo i tirocini curricolari, i tirocini per l'accesso alla professione come periodo di pratica professionale dagli ordini professionali, i tirocini transnazionali.

Le tipologie normate dalla deliberazione sono rivolti altresì a cittadini comunitari e cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o previsti nei piani triennali relativi ai nuovi ingressi.

Viene specificato dalla regione Basilicata che il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è 16 anni e che il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga (ossia quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio) e infortunio.

La lista dei soggetti promotori comprende:

- la regione Basilicata;
- i centri per l'impiego e le agenzie provinciali per la formazione;
- gli enti pubblici e le loro articolazioni organizzative;
- i soggetti del sistema camerale;
- le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica pubbliche o riconosciute dal MIUR;



- gli enti pubblici di ricerca;
- l'agenzia regionale per il diritto allo studio;
- le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali;
- le associazioni del volontariato e le associazioni di promozione sociale;
- i parchi nazionali e regionali;
- i soggetti autorizzati alla intermediazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003;
- le agenzie tecniche di qualità di enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I soggetti ospitanti sono individuati nelle imprese, gli enti pubblici, i soggetti che esercitano le professioni intellettuali, le fondazioni e le associazioni. Questi possono accogliere consecutivamente per lo stesso profilo professionale più tirocini per non più di 24 mesi complessivi, a meno che il 50% dei tirocini promossi nei 24 mesi precedenti abbia dato luogo alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero di contratto di apprendistato. In modo simile la stessa persona non può svolgere, nell'ambito di attività riconducibili allo stesso settore, tirocini per una durata complessivamente superiore a 24 mesi anche non consecutivi.

Inoltre viene specificato che tra tirocinante e impresa ospitante non devono risultare nei 6 mesi precedenti né rapporti di lavoro, né esperienze di formazione (compresi i tirocini curriculari), con l'eccezione di collaborazioni occasionali di durata complessiva non superiore a 30 giorni lavorativi e delle prestazioni da lavoro occasionale e accessorio.

Nel caso di attivazione di un tirocinio è necessario rispettare un limite numerico massimo di tirocinanti, calcolato in relazione al personale assunto con contratto a tempo indeterminato.

Si prevede:

- 1 tirocinante nelle unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato fino a 5, ivi compreso il caso in cui non vi siano dipendenti a tempo indeterminato;
- non più di 2 tirocinanti contemporaneamente nelle unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20;
- tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore nelle unità operative con 21 o più dei suddetti dipendenti.

Nel computo sono esclusi i tirocini curriculari e sono inclusi, invece, i soci lavoratori delle società cooperative. Risulta molto importante la disposizione secondo la quale "per le sole aziende che svolgono attività a carattere stagionale il numero dei lavoratori a tempo determinato rileva, unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, per il

computo dei limiti numerici a condizione che la durata del rapporto dei lavoratori a tempo determinato sia superiore a quella dei tirocini, e comunque tale da ricomprendere interamente il periodo di durata dei tirocini”.

Durante la prestazione, al tirocinante spetta un'indennità per la partecipazione al tirocinio che non potrà essere inferiore ad euro 450,00 lordi al mese, erogata a fronte di una partecipazione minima al percorso del 70% su base mensile.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito l'indennità non viene corrisposta, ma vi è solo un rimborso spese di ammontare non inferiore ad euro 250,00 al mese.

Infine la deliberazione della regione Basilicata rinvia alle Linee-guida approvate in Conferenza Stato Regioni per quanto non previsto nell'atto.

L'efficacia della disciplina sarà rimessa ad una prima valutazione entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

## **Calabria**

Attraverso la delibera di giunta n. 268 del 2013, la regione Calabria ha approvato la propria normativa in materia di tirocini.

Il campo di applicazione della regolamentazione viene esteso rispetto agli standard delle Linee-guida, infatti vengono ricompresi:

- tirocini formativi e di orientamento con durata non superiore a 6 mesi;
- tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro con durata non superiore a 12 mesi;
- tirocini di formazione e orientamento o inserimento/reinserimento in favore di soggetti disabili ai sensi della legge n. 68 del 1999 (durata massima 24 mesi), e soggetti svantaggiati ai sensi della legge n. 381 del 1991, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, con durata non superiore a 12 mesi;
- tirocini estivi in favore di studenti che abbiano assolto l'obbligo di istruzione e regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico, con durata non superiore a 3 mesi, proroghe comprese, nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico, o la sospensione di quello accademico, e l'inizio di quello successivo.

Vi è la possibilità di stipulare convenzioni di tirocinio dal sedicesimo anno di età del tirocinante.

Le disposizioni si applicano anche a cittadini comunitari e non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia.

Non si può realizzare un tirocinio con il medesimo tirocinante per lo stesso profilo professionale e lo stagista dovrà essere utilizzato per attività coerenti con gli obiettivi formativi.

La regione Calabria individua come soggetti promotori:

- Azienda Calabria Lavoro;
- centri per l'impiego;
- soggetti accreditati per l'erogazione di servizi al lavoro;
- università;
- enti pubblici di ricerca;
- istituzioni scolastiche;
- centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento;
- agenzie regionali per il diritto allo studio;
- soggetti accreditati alla formazione professionale e/o orientamento;

- comunità terapeutiche, enti ausiliari, cooperative sociali;
- associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- parchi nazionali e regionali in Calabria;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili;
- istituzioni formative private, senza scopo di lucro;
- soggetti autorizzati alla intermediazione ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali (agenzie tecniche in qualità di enti in house).

I soggetti ospitanti sono individuati nelle imprese, negli enti pubblici, negli studi professionali, nelle associazioni presso i quali viene realizzato il tirocinio, la quale sede sia situata nel territorio calabrese.

Ai fini del calcolo sono computati i soci lavoratori, i professionisti soci e i dipendenti a tempo determinato di durata non inferiore a 24 mesi, stante che la durata residua sia pari almeno alla durata prevista per il tirocinio da attivare.

Quanto al vincolo numerico di tirocini in relazione alla dimensione dell'impresa, si prevede che i limiti numerici siano:

- da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;
- da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato: 2 tirocinanti;
- da 21 dipendenti a tempo indeterminato: 10% dei suddetti dipendenti.

Si prevede che i datori di lavoro privi di dipendenti non possano ospitare più di 2 tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo per il medesimo profilo professionale nell'arco di 24 mesi.

A favore del tirocinante vi è un'indennità di partecipazione non inferiore a 400,00 euro lordi mensili, da rivalutare secondo indicizzazione ISTAT, a fronte di una partecipazione minima al percorso del 70% su base mensile.

## *Campania*

La regione Campania ha legiferato in materia di tirocini attraverso la delibera di giunta n. 243 del 2013 e tramite il regolamento regionale n. 7 del 2013 ha adeguato il regolamento n. 9 del 2010, che al Capo VII regola le “Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento”.

Attenendosi alle Linee-guida della Conferenza Stato Regioni, le tipologie di tirocinio disciplinate sono:

- tirocini formativi e di orientamento, con durata massima di 6 mesi;
- tirocini di inserimento e reinserimento, per massimo 12 mesi;
- tirocini di orientamento e formazione o, di inserimento o reinserimento in favore di disabili (massimo 24 mesi), nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale (durata massima 12 mesi).

La durata minima non può essere inferiore a un mese.

Il tirocinante può essere anche cittadino non appartenente all’Unione Europea, se regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.

Le istituzioni individuate per il ruolo di soggetto promotore sono:

- i centri per l’impiego e l’Agenzia regionale per il lavoro e l’istruzione (ARLAS);
- gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
- i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento e le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, operanti in regime di convenzione con la regione oppure da essa accreditate e autorizzate;
- le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli appositi albi;
- i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o dalla regione ai sensi della legge regionale n. 14 del 2009.

Interessante risulta il numero massimo di tirocini attuabili per ciascuna impresa contemporaneamente, proporzionato alle dimensioni del soggetto ospitante.

Si prevede:

- per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra 1 e 4: massimo 1 tirocinante;
- per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra 5 e 8: massimo 2 tirocinanti;
- per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra 9 e 12: massimo 3 tirocinanti;
- per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra 13 e 16: massimo 4 tirocinanti;
- per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra 17 e 20: massimo 5 tirocinanti;
- per i soggetti ospitanti che hanno oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da 6 non superiore al 20% dell'organico a tempo indeterminato.

Nel computo totale, i soci lavoratori delle società cooperative vanno considerati nella stessa misura dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Stante questi limiti che impediscono in ogni caso di attivare un tirocinio qualora non vi sia personale dipendente, vi sono alcune interessanti eccezioni.

Infatti viene consentito di ospitare un tirocinante ai titolari delle aziende artigiane di artigianato del commercio e dei servizi e alle piccole imprese in cui siano impiegati in via continuativa soci o collaboratori familiari (a condizione che nella convenzione il soggetto ospitante dichiari espressamente che si tratta di impresa priva di lavoratori dipendenti costituita con soci o collaboratori familiari).

Inoltre vi è un'eccezione anche per quanto riguarda le aziende stagionali che operano nel settore del turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato. Infatti ai fini del computo, il numero dei lavoratori a tempo determinato concorre unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato. In tal modo si consente alle imprese stagionali di usufruire dei tirocini formativi, a condizione che il periodo di durata di questi ultimi sia interamente compreso entro il periodo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Al tirocinante viene corrisposta un'indennità di partecipazione di almeno 400,00 euro lordi, determinabile anche in misura forfettaria.

## **Emilia Romagna**

In Emilia Romagna la normativa relativa ai tirocini è disciplinata dalla legge regionale n. 7 del 2013<sup>29</sup>, dalla delibera di giunta n. 1471 del 2013 contenente disposizioni attuative e dalla delibera di giunta n. 1472 del 2013 sulle misure di agevolazione e di sostegno in favore dei disabili<sup>30</sup>. Gli schemi di convenzione e progetto formativo sono invece contenuti nella deliberazione n. 1256 del 2013.

La normativa si riferisce a:

- tirocini formativi e di orientamento, aventi durata massima di 6 mesi;
- tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro per massimo 12 mesi;
- tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento in favore di persone con disabilità (massimo 24 mesi) e di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché di richiedenti asilo e di titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale (massimo 12 mesi).

In ogni caso, le tipologie normate sono destinate anche ai cittadini dell'Unione Europea e a coloro che provengono da Paesi non appartenenti ad essa, presenti in condizione di regolarità sul territorio regionale ed in possesso dei requisiti di accesso come stabiliti all'articolo 30, comma 1 della legge regionale n. 12 del 2003.

I soggetti promotori non possono promuovere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale identico o simile e sono individuati in:

- soggetti pubblici e privati, accreditati dalla regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 32, comma 2, secondo i limiti stabiliti dalla giunta regionale;
- università e istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
- istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- soggetti accreditati dalla regione per l'erogazione della formazione professionale;
- Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO), istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);
- comuni in forma singola o associata, le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi

<sup>29</sup> Modifica la legge regionale n. 17 del 2005.

<sup>30</sup> Modificata ed integrata dalla delibera di giunta regionale n. 2024 del 2013.

- terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale (le ASP -Aziende pubbliche di servizi alla persona- di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 3, possono promuovere tirocini limitatamente agli utenti di cui al presente comma);
- le Aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;
  - comuni, le associazioni e gli enti autorizzati dalla regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, ovvero ai sensi della legislazione nazionale, all'esercizio di funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla giunta regionale (i soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro e dalla regione all'attività di intermediazione, tra cui la Fondazione consulenti per il lavoro, possono promuovere tirocini sul territorio regionale con le modalità e i criteri stabiliti dalla la legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 così come modificata dalla legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 e per tutte le tipologie di utenti).

Sulla falsa riga delle Linee-guida della Conferenza Stato Regioni, vi sono limitazioni per l'attivazione di tirocini in relazione ai dipendenti a tempo indeterminato e i limiti sono:

- 1 tirocinante nelle unità produttive con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
- non più di 2 tirocinanti contemporaneamente nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20;
- numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti nelle unità produttive con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.

Come specificato nelle FAQ, le unità produttive prive di dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare un tirocinante a condizione che il progetto formativo sia coerente e strettamente connesso all'attività svolta dal datore ospitante.

Il tirocinante percepisce un'indennità di partecipazione di almeno 450,00 euro mensili, commisurata mensilmente all'effettiva partecipazione all'esperienza di tirocinio, in termini di presenza del tirocinante così come stabilita nel progetto individuale.

Come già accennato, la deliberazione n. 1472 del 2013 approva misure specifiche riguardanti le persone affette da disabilità.

Si prevede che per le persone disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%<sup>31</sup>, il tirocinio può essere rinnovato una volta, anche con progetto formativo individuale identico o simile. Inoltre il tirocinio può essere ulteriormente rinnovato, su istanza del soggetto promotore nonché della persona disabile, a seguito di valutazione positiva dell'Organismo tecnico di valutazione, previa verifica delle capacità lavorative e delle problematiche di inserimento nell'organizzazione del soggetto ospitante.

---

<sup>31</sup> Oppure minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità.



Nel caso delle persone disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% e fino al 79%<sup>32</sup>, il tirocinio può essere rinnovato una volta, su istanza del soggetto promotore nonché delle persone già in tirocinio, anche con progetto formativo identico o simile, a seguito di valutazione positiva dell'Organismo tecnico di valutazione.

Sempre con riguardo delle persone disabili viene modificato il regime dell'indennità di partecipazione che non sarà corrisposta se il tirocinio viene svolto per non più di dieci ore settimanali, e che sarà di almeno 200,00 euro mensili qualora si svolga per più di dieci ma non più di venti ore settimanali; se la collaborazione è inferiore a 10 ore settimanali, non vi è l'obbligo di erogare l'indennità<sup>33</sup>.

Se tali soggetti impegnati nel tirocinio risultano, durante il periodo del tirocinio, percettori di redditi fiscalmente imponibili ai fini IRPEF, erogati in conseguenza del proprio status giuridico, di importo pari o superiore all'indennità di partecipazione, quest'ultima può non essere corrisposta. Se le prestazioni ricevute hanno importi inferiori all'indennità di partecipazione, quest'ultima può essere ridotta sottraendo alla medesima il valore corrispondente, spettando comunque il rimborso delle spese sostenute (trasporto pubblico e pasti) secondo le modalità definite nella convenzione.

---

<sup>32</sup> O minorazioni ascritte dalla quarta alla ottava categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, ovvero delle persone svantaggiate, ovvero ancora delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale.

<sup>33</sup> Delibera di giunta regionale 23 dicembre 2013, n. 2024.

## ***Friuli Venezia Giulia***

Il Friuli Venezia Giulia ha recepito le Linee-guida del 24 gennaio 2013 attraverso decreto del Presidente regionale n. 166 del 2013, coordinato con il d.p.r. n. 218 del 2013.

Precedentemente i tirocini erano normati dall'articolo 63, commi 1 e 2 della legge regionale n. 18 del 2005.

Le tipologie di tirocinio che rientrano nella normativa sono le stesse delineate dalla Conferenza Stato Regioni, ossia:

- tirocinio formativo e di orientamento per la durata massima di 6 mesi;
- tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro per un massimo di 6 mesi;
- tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti svantaggiati, destinata ai disabili (per la durata si richiama alla dgr n. 217 del 2006, ossia 24 mesi), ai soggetti in carico ai servizi sociali del Comune, nonché ai richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale e ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari o motivi sussidiari che consentono l'accesso all'impiego, per una durata massima pari a 18 mesi.

La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a 2 mesi.

Di particolare interesse è l'individuazione dei soggetti promotori, che varia a seconda della tipologia di tirocinio utilizzata.

Per i tirocini formativi e di orientamento:

- servizi del lavoro delle province;
- università, istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, limitatamente a tirocinanti in possesso di titolo di studio universitario;
- enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia;
- istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o le sedi didattiche in Friuli Venezia Giulia, a decorrere dall'anno scolastico 2014 del 2015;
- istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee-guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia;

- strutture regionali di orientamento di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);

Per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro:

- servizi del lavoro delle province;
- enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale in Friuli Venezia Giulia

Per i tirocini formativi o di orientamento o tirocini di inserimento o reinserimento in favore di persone svantaggiate di cui alla legge 381 del 1991, di soggetti in carico ai servizi sociali dei comuni per i quali è stato definito un progetto personalizzato che preveda tra gli obiettivi un aiuto all'inserimento lavorativo non realizzabile da parte della persona in autonomia, di richiedenti asilo, di titolari di protezione internazionale e di cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari o motivi sussidiari che consentono l'accesso all'impiego:

- servizi del lavoro delle province;
- enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia negli ambiti speciali;
- cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381 del 1991, iscritte nello specifico albo regionale;

Per i tirocini formativi e di orientamento o tirocini di inserimento o reinserimento in favore di soggetti disabili di cui alla legge 68 del 1999:

- servizi del lavoro delle province;
- servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate").

Inoltre possono essere soggetti promotori dei tirocini anche gli enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito di programmi o sperimentazioni ministeriali che prevedono l'attivazione di tirocini.

Il numero di tirocini attivabili è contingentato in relazione all'organico dell'impresa ospitante, prevedendo:

- in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5: 1 tirocinante;
- in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da 6 a 19: fino a 2 tirocinanti contemporaneamente;

- in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato uguale o superiore a 20: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti.

Quanto a quest'ultima ipotesi, vi è arrotondamento all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.

Nel computo non rientrano i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ed è prevista una deroga a tali limiti per i datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare, nonché gli studi di professionisti limitatamente alle attività dei medesimi coerenti con il percorso formativo del tirocinante, i quali possono inserire un tirocinante, anche se privi di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Quanto all'indennità di partecipazione, il Friuli Venezia Giulia opta per un diverso onere a seconda delle ore settimanali svolte dal tirocinante.

Il tirocinante avrà diritto ad un'indennità non inferiore a 300,00 euro lordi mensili qualora l'impegno massimo sia di 20 ore settimanali. L'importo aumenta proporzionalmente in relazione alle ore svolte fino ad un massimo di 40 ore settimanali, corrispondenti ad un minimo di 500,00 euro mensili.

La normativa, inoltre, specifica che l'indennità può essere corrisposta sia dal soggetto promotore che dal soggetto ospitante, ma anche da parte soggetti terzi, pubblici o privati, che intendono sostenere finanziariamente il tirocinio. L'onere può anche essere ripartito tra i soggetti obbligati.

Si rileva che la normativa friulana si applica altresì ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia.

Quanto ai cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero che fanno ingresso in Italia tramite il contingente di quote fissate annualmente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, lettera a), del d.p.r. 394 del 1999 e al decreto interministeriale 22 marzo 2006 (Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea).

Infine, è utile sapere che in Friuli Venezia Giulia è necessario compilare il progetto formativo online e sarà compito del soggetto promotore la trasmissione alla regione con invio telematico.

In particolare, come suggerito dalle FAQ messe a disposizione dalla regione, per tale procedura "è necessario un login fatto mediante dispositivo di firma digitale con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi".

I passaggi da effettuare saranno compilare il modello telematico, che dopo essere sottoposto a controllo di congruità, verrà stampato e fatto firmare dalle parti e successivamente inviare il modello telematico precedentemente caricato (che deve essere conforme a quello cartaceo firmato) sul sito della regione.

## *Lazio*

Attraverso la deliberazione di giunta regionale n. 199 del 2013, la regione Lazio ha attuato l'accordo della Conferenza Stato Regioni per la regolamentazione dei tirocini.

Inoltre risultano importanti per la materia sia la nota esplicativa del 09 settembre 2013, che la d.g.r. n. 511 del 2013 sui tirocini destinati alla riabilitazione e all'inclusione sociale.

Le modalità di tirocinio disciplinate sono:

- tirocini formativi e di orientamento, con durata massima pari a 6 mesi;
- tirocini di inserimento o reinserimento, per un massimo di 12 mesi;
- tirocini di orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento in favore: dei disabili (massimo per 24 mesi, prorogabili per ulteriori 12), delle persone svantaggiate, delle persone richiedenti asilo, delle persone titolari di protezione internazionale (massimo per 12 mesi).

I tirocini possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati, tra i quali:

- centri per l'impiego;
- soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche e integrazioni;
- soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, ai sensi della deliberazione della giunta regionale 1° giugno 2012, n. 268;
- agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- fondazioni di istruzione tecnica superiore (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008;
- centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, comma 2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento, ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni di altre regioni o province autonome;

- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate alla lett. j), sulla base di specifiche autorizzazioni della regione Lazio secondo criteri da definire con apposito provvedimento o sulla base di specifiche disposizioni di altre regioni o province autonome;
- comunità terapeutiche inserite nell'elenco ufficiale del Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri e cooperative sociali iscritte nell'albo regionale della regione Lazio, istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche e integrazioni o in analoghi albi delle altre regioni o province autonome;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle regioni o province autonome;
- aziende sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti, qualora promuova programmi e sperimentazioni che prevedano l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti "in house".

I limiti numerici per l'attivazione sono in relazione dei lavoratori subordinanti (e non quindi solo quelli a tempo indeterminato) dell'impresa o soci dipendenti delle società cooperative (escludendo da tali limiti i soggetti disabili, svantaggiati, richiedenti asilo).

Si prevede:

- da 0 a 5 lavoratori in organico: 1 tirocinante;
- da 6 a 20 lavoratori in organico: 2 tirocinanti contemporaneamente;
- sopra le 20 unità: un numero di tirocinanti pari al 10% dei lavoratori in organico, arrotondata all'unità superiore qualora non corrisponda ad un numero intero.

L'indennità di partecipazione per il tirocinante è di almeno 400,00 euro lordi, erogata a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. Nel caso in cui l'effettiva partecipazione al tirocinio sia inferiore a detta soglia, l'indennità è erogata in misura proporzionale.

Come accennato in precedenza, la delibera di giunta n. 511 del 2013 norma i tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale, rivolti a:

- soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4, co. 1, legge 8 novembre 1991, n. 381;
- soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell'art. 13 legge 11 agosto 2003, n. 228 a favore delle vittime di tratta;

- soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;
- i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'articolo 5, co. 6, decreto legislativo n. 286 del 1998;
- richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui all'art. 2, lett. e) e g), decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- richiedenti asilo come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.

La durata massima per ognuno di questi soggetti è pari a 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi, ad eccezione dei soggetti non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato, per i quali la durata massima è di 24 mesi prorogabili per ulteriori 36.

I soggetti promotori sono individuati in:

- centri per l'impiego;
- centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, co. 2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica, ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi dell'art. 7 dell'allegato A della deliberazione della giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni di altre regioni o Province autonome;
- cooperative sociali iscritte nell'albo regionale della regione Lazio, istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche e integrazioni o in analoghi albi delle altre regioni o Province autonome;
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro dell'associazionismo ai sensi della legge regionale 22 del 99;
- organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale dell'organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 29 del 93;
- Enti locali;
- Aziende Sanitarie Locali.

Vi può essere un'indennità per la partecipazione al tirocinio, eventualmente indicata nel progetto di inserimento/formativo.

## **Liguria**

La regione Liguria ha adeguato la propria normativa in materia di tirocini attraverso la deliberazione di giunta regionale n. 1052 del 2013, che ha aggiornato la precedente delibera n. 555 del 2012.

Vengono disciplinati:

- tirocini formativi e di orientamento, di durata massima pari a 6 mesi (12 per i soggetti disabili);
- tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (nel cui ambito sono riconducibili le work-experiences), per una durata massima di 12 mesi (24 per i disabili)
- tirocini estivi di orientamento

Queste tipologie sono rivolte anche ai cittadini non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti nel territorio ligure.

Inoltre vi è un rimando al d.p.r. n. 394 del 1999 e al decreto Interministeriale 22 marzo 2006 per i tirocini attivati in favore di cittadini non appartenenti all'UE residenti all'estero.

La durata minima non può essere inferiore a 2 mesi ad esclusione dei tirocini estivi, che possono avere una durata massima pari alla sospensione estiva delle lezioni o degli studi.

In generale, la regione opta per rivolgere le differenti modalità di tirocinio a:

- soggetti che abbiano conseguito da meno di 12 mesi un titolo quale diploma di scuola secondaria di primo grado, qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, laurea (triennale e magistrale) e titoli equipollenti, master universitari di I e II livello, dottorati di ricerca per i tirocini formativi e di orientamento;
- soggetti inoccupati, disoccupati, persone con disabilità, soggetti svantaggiati (compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale) per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro;
- studenti in età lavorativa, iscritti regolarmente ad un percorso di istruzione secondaria superiore o di livello terziario per i tirocini estivi di orientamento.

I soggetti promotori individuati dalla normativa ligure sono:

- servizi per l'impiego e, pertanto, i centri per l'impiego;



- università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici nonché altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, centri operanti in regime di convenzione o contratto con la regione o la provincia competente, nonché organismi di formazione professionale accreditati;
- soggetti appartenenti al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari di cui all'articolo 53 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, che abbiano ottenuto il riconoscimento sulla base di specifica autorizzazione regionale;
- organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro;
- soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 comma 1, limitatamente alle lettere a), b), c), d) e) e f-bis) del d.lgs. n. 276 del 2003;
- soggetti autorizzati a livello regionale ai sensi dell'articolo 29 della l.r. n. 30 del 2008;
- l'Agenzia Liguria Lavoro nell'ambito delle azioni approvate nel Programma annuale di attività;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coerenza con quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, nella sua attività di promozione di programmi/sperimentazioni finalizzati all'inserimento/reinserimento lavorativo che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti "in house".

I limiti numerici ricalcano quelli delineati dalle Linee-guida del 24 gennaio 2013, ma si consente espressamente al soggetto ospitante che non abbia dipendenti a tempo indeterminato di attivare tirocini. Si prevede pertanto:

- da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato: non più di 1 tirocinante;
- tra i 6 e i 20 dipendenti a tempo indeterminato: fino ad un massimo di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- oltre 20 dipendenti: un numero massimo di tirocinanti contemporaneamente, non superiore al 10% del personale dipendente a tempo indeterminato in forza alla data di attivazione del tirocinio, con arrotondamento all'unità superiore.

I tirocini estivi attivati dai soggetti promotori quali istituzioni formative non sono soggetti ai limiti numerici, mentre per quelli attivati da promotori di altro tipo, si applica la medesima base di computo dei limiti numerici.

Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.

Viene previsto che il tirocinio debba svolgersi in fascia diurna, a meno di particolari condizioni che lo giustifichino.

Riguardo alla convenzione di tirocinio, qualora le esperienze di tirocinio si realizzino presso una pluralità di datori di lavoro, possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore o del territorio interessato. Inoltre se un soggetto promotore attiva più tirocini con uno stesso soggetto ospitante può sottoscrivere un'unica convenzione.

L'indennità di partecipazione che spetta al tirocinante per lo svolgimento del tirocinio è di importo non inferiore a 400,00 euro lordi mensili e a tale finanziamento può contribuire anche la regione con fondi propri, nazionali o comunitari.

Si prevede che per i tirocini estivi l'indennità sia eventuale ma non obbligatoria.

## **Lombardia**

I nuovi indirizzi della regione Lombardia in materia di tirocini sono disciplinati dalla delibera di giunta regionale n. X/825 che regola in modo organico tutta la materia riferita agli stage e non solo le tipologie delineate dalle Linee-guida.

Vengono ricompresi nell'ambito di applicazione della normativa:

- tirocini “formativi e di orientamento”, per una durata massima di 6 mesi;
- tirocini di “inserimento/reinserimento al lavoro”, per una durata massima di 12 mesi;
- tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili (massimo per 24 mesi), persone svantaggiate (di durata massima pari a 12 mesi, fatto salva l'estensione fino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente);
- tirocini estivi di orientamento (realizzati nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, con fini orientativi e di addestramento pratico ma che non sono direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi da questi previsti) per una durata non superiore a 3 mesi.

Inoltre, come si è potuto già vedere nel dettaglio precedentemente, vi sono disposizioni specifiche sui tirocini formativi curricolari.

I soggetti promotori individuati dalla regione Lombardia sono:

- istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19 del 2007 e 22 del 2006;
- autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22 del 2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella d.g.r. del 18 aprile 2007 n. 4561;
- autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house.

Quanto ai soggetti ospitanti possono svolgere il ruolo qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, quindi rientrano nell'ambito anche i liberi professionisti.

E' necessario rispettare i limiti numerici riguardanti il numero di tirocinanti in relazione alla dimensione dell'impresa. Nel conteggio vengono ricompresi il titolare di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati, i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi, i soci lavoratori di cooperative. In ogni caso, per i rapporti non a tempo indeterminato deve essere rispettato il limite minimo di durata di 12 mesi.

Per le attività di carattere stagionale, lavoratori e collaboratori a tempo determinato potranno essere conteggiati anche in caso di durate inferiori a 12 mesi, a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso.

Per i tirocini curriculari, non vi è tale vincolo.

I limiti sono così modulati:

- per strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: 1 solo tirocinante;
- per strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti;
- per strutture con risorse umane in numero superiore a 20: un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore.

In generale vi è la possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, nell'ambito di intese sindacali aziendali e giustificando tale modalità di svolgimento.

L'indennità di partecipazione ai tirocini formativi e di inserimento/reinserimento, corrisponde ad almeno euro 400,00 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Questo importo, però, è riducibile a 300,00 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa o alternativamente qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore. Quanto ai tirocini estivi e curriculari la convenzione di tirocinio e il progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito.

Nel caso di dubbi sulla regolamentazione lombarda, la regione ha messo a disposizione delle interessanti FAQ aggiornate sui tirocini.

## *Marche*

La regione Marche, tramite delibera di giunta n. 1134 del 29 luglio 2013, ha approvato i principi e criteri applicativi in materia di tirocini.

Definito il tirocinio come misura formativa di politica attiva, vengono disciplinate le tre tipologie di stage definite dalle Linee-guida, ossia:

- tirocini formativi e di orientamento, con durata massima pari a 6 mesi;
- tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, per un massimo di 6 mesi;
- tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili (massimo 24 mesi) e di persone svantaggiate, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale per una durata massima di 12 mesi.

A differenza che nelle Linee-guida, nella normativa della regione Marche non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio un periodo di sospensione che si protragga per una durata pari o superiore ad un quarto della prestazione lavorativa (si noti che nelle Linee-guida è di un terzo) nei casi di maternità, malattia lunga, infortunio.

I soggetti abilitati a promuovere tirocini sono:

- centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione (CIOF);
- università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
- enti di formazione accreditati dalla regione Marche;
- soggetti autorizzati all'attività d'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro dalla regione Marche ai sensi dall'articolo 2 della disciplina delle procedure operative di cui alla delibera della giunta regionale n. 2 del 10 gennaio 2006;
- soggetti autorizzati all'attività d'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro dal Ministero del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003 e s.m.i.;
- cooperative sociali, comunità terapeutiche, enti ausiliari, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove previsti;
- le agenzie e gli enti in house del Ministero del lavoro, nell'ambito di loro programmi e sperimentazioni.

I soggetti ospitanti, seguendo le indicazioni delle Linee-guida, possono accogliere un numero di tirocinanti nel rispetto delle seguenti limitazioni numeriche:

- unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato tra 0 e 5: 1 tirocinante;
- unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- unità operative con 21 o più di dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% al personale a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.

Risulta differente rispetto alle indicazioni delle Linee-guida, invece, la percentuale minima al fine di considerare valida l'esperienza di tirocinio, elevando la soglia dal 70 al 75%.

Al raggiungimento di tale percentuale il tirocinante avrà diritto all'indennità di partecipazione, pari almeno a 350,00 euro lordi mensili. Solo per particolari situazioni, vi è la possibilità che sia il soggetto promotore a corrispondere l'indennità.

La normativa regionale prevede un'ulteriore novità rispetto alle Linee-guida, ossia la previsione di una percentuale di stabilizzazione dei tirocinanti disoccupati o inoccupati (nei tirocini di inserimento/reinserimento) al fine di poter procedere a nuove attivazioni con questo istituto.

In particolare diviene obbligatorio per il soggetto ospitante assumere almeno un terzo di tali tirocinanti con un contratto di lavoro di durata almeno pari a quella del tirocinio stesso. La percentuale è calcolata relativamente ad un periodo temporale di ventiquattro mesi.

Se il soggetto ospitante non ottempera a questo obbligo, viene preclusa la possibilità di attivare altri stage per dodici mesi.

## *Molise*

Il Molise disciplina la materia dei tirocini con la legge regionale n. 13 del 2013 e la delibera attuativa di giunta regionale n. 600 del 2013.

La legge regionale norma i tirocini non curricolari, distinguendoli in:

- tirocini formativi e di orientamento per una durata massima di 6 mesi;
- tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, per un massimo di 12 mesi;
- tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili (massimo 24 mesi), persone svantaggiate, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale (massimo 12 mesi);
- tirocini estivi di orientamento (la durata massima non può superare 3 mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini).

La durata minima dei tirocini è di 2 mesi (1 mese per i tirocini estivi).

Destinatari dei provvedimenti sono anche i cittadini comunitari e non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia. Per coloro che fanno il loro ingresso in Italia per svolgere tirocini formativi tramite il contingente di quote fissate ogni anno, la durata massima del tirocinio è di 24 mesi. Per questi soggetti, la convenzione ed il progetto formativo dovranno prevedere a carico del soggetto promotore (o alternativamente da parte dell'impresa ospitante), oltre agli obblighi assicurativi, anche quelli di fornire al tirocinante idoneo vitto ed alloggio e pagare le eventuali spese di viaggio per il rientro del tirocinante nel paese di origine.

Le istituzioni che possono promuovere un tirocinio sono:

- le province, per il tramite dei centri per l'impiego;
- l'Agenzia regionale Molise lavoro;
- le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli accademici, le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
- l'azienda sanitaria locale, le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte nell'albo regionale relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla loro conclusione, nonché il servizio provinciale di inserimento per disabili;
- le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- gli enti bilaterali;

- i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;
- le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- i soggetti autorizzati all'intermediazione;
- i soggetti iscritti nell'elenco regionale degli organismi accreditati per la formazione professionale;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, per programmi/sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dei propri enti "in house".

Il numero di tirocini attuabili contemporaneamente è contingentato a seconda delle dimensioni del soggetto ospitante, comprendendo anche i soci lavoratori di cooperativa.

I limiti sono:

- per sedi o unità operative prive di dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;
- per sedi o unità operative con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;
- per sedi o unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- per sedi o unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Queste limitazioni non valgono per i tirocini estivi e vi è una deroga per le imprese stagionali.

Per questi soggetti il numero dei lavoratori a tempo determinato può essere utilizzato, unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, per il calcolo delle soglie, a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella del tirocinio e comunque tale da avere inizio prima dell'avvio e di terminare in seguito alla conclusione del tirocinio medesimo.

L'indennità di partecipazione da erogare al tirocinante varia a seconda della tipologia attivata.

Per i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro l'importo mensile è pari a euro 400,00 lordi corrispondente ad un impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante, fino ad un massimo di 30 ore settimanali con un'indennità di partecipazione di importo mensile pari a euro 600,00;

Per le altre tipologie di tirocinio, l'importo mensile sarà pari a euro 300,00 lordi corrispondenti ad un impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 30 ore settimanali, con una indennità di partecipazione mensile di euro 450,00.



## ***Piemonte***

La regione Piemonte traspone le Linee-guida nel proprio ordinamento attraverso la deliberazione di giunta regionale n. 74 del 2013.

Si distinguono diverse tipologie di tirocinio, per le quali l'età minima è di 16 anni:

- tirocini curriculari, con durata prevista da ordinamenti didattici e senza comunicazione obbligatoria (descritti, ma non ricompresi nel campo di applicazione delle Linee-guida);
- tirocini formativi e di orientamento per una durata massima di 6 mesi;
- tirocini di inserimento del reinserimento per una durata massima di 6 mesi;
- tirocini rivolti a disabili (per un massimo di 24 mesi) e soggetti svantaggiati e particolarmente svantaggiati (per un massimo di 12 mesi);
- tirocini estivi, per un massimo di 3 mesi.

I soggetti promotori individuati dalla normativa regionale sono:

- le Province e i Centri per l'impiego;
- le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei dodici mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;
- le istituzioni scolastiche, con riferimento ai propri studenti anche nei dodici mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione Piemonte;
- i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla regione Piemonte alla gestione dei servizi per il lavoro;
- i soggetti accreditati dalla regione Piemonte per l'erogazione di servizi di formazione professionale e di orientamento;
- i soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del d.lgs. 276 del 03 Titolo II Capo I;
- le comunità terapeutico riabilitative e le cooperative sociali, purché iscritte nei relativi elenchi regionali, nonché gli enti gestori istituzionali delle attività socio assistenziali di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), come modificato dalla legge regionale 2 maggio 2006, n. 16, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del percorso;

- le aziende sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;
- i comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti;
- gli enti bilaterali;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, nel promuovere programmi/sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house.

In Piemonte i soggetti ospitanti hanno la possibilità di attivare tirocini in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato superiore a sei mesi, assunti con contratto stagionale di durata non inferiore a tre mesi, nonché soci e/o familiari coadiuvanti inseriti nell'impresa, nei limiti di seguito indicati:

- datori di lavoro senza dipendenti, ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti, operanti in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico: 1 tirocinante;
- le unità operative con non più di 5 dipendenti: 1 tirocinante;
- le unità operative con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- le unità operative con 21 o più dipendenti: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è calcolata in base alle ore settimanali di tirocinio.

L'importo è di almeno 300,00 euro lordi nel caso in cui le ore settimanali siano 20 ed aumenta proporzionalmente alle ore impiegate nell'impresa. Il limite massimo sono 40 ore settimanali che corrisponde a minimo 600,00 euro lordi mensili.

Infine si sottolinea che la normativa è rivolta anche ai cittadini stranieri presenti sul territorio regionale in condizione di regolarità.

I cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero che vengono in Italia per svolgere tirocini formativi e fanno il loro ingresso nel territorio nazionale tramite il contingente di quote fissate ogni anno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, hanno una durata massima del tirocinio di 24 mesi.

## ***Puglia***

In Puglia il tema dei tirocini è stato disciplinato attraverso la legge regionale n. 23 del 2013.

La legge rimanda ad un successivo regolamento da emanare ai fini della definizione di alcune modalità di attuazione, approvato in data 10 marzo 2014<sup>34</sup>.

Le tipologie regolate nel territorio pugliese sono:

- tirocini formativi e di orientamento con durata non superiore a 6 mesi, prorogabili per altri 30 giorni;
- tirocini estivi di orientamento, con il destinatario del percorso formativo che deve aver compiuto il quindicesimo anno di età e con una durata massima di 3 mesi ricompresi tra la fine dell'anno accademico o scolastico in corso e l'inizio di quello successivo;
- tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, con durata non superiore a 6 mesi, prorogabili per altri 30 giorni.

L'età minima per svolgere un tirocinio formativo o di inserimento/reinserimento è 16 anni, mentre per i tirocini estivi è di 15 anni. Altresì i destinatari sono i soggetti che regolarmente soggiornano in Italia, sia che siano cittadini comunitari che non appartenenti all'UE.

Nell'ipotesi che il tirocinio sia rivolto a soggetto disabile, persona svantaggiata, immigrato, richiedente asilo o titolare di protezione internazionale, la durata massima è di 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi.

Per espressa disposizione, il tirocinante può svolgere al massimo 30 ore settimanali e solo nella fascia diurna.

I soggetti promotori individuati dalla regione Puglia sono:

- servizi per l'impiego;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- uffici scolastici regionali e provinciali;
- centri pubblici, o a partecipazione pubblica, di formazione professionale e/o orientamento, accreditati;

---

<sup>34</sup> Regolamento regionale 10 marzo 2014, n. 3.

- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici accreditati dalla regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 settembre 2011, n. 25 e del regolamento regionale 22 ottobre 2012, n. 28, come modificato dal regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34.
- enti accreditati di cui alla d.r.g. n. 195 del 31 gennaio 2012 e s.m.i..

Il numero di tirocini attivabili varia in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato ed in particolare:

- 1 tirocinante nelle unità produttive fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato;
- non più di 2 tirocinanti nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20;
- un numero di tirocinanti che non rappresenti più del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato nelle unità produttive che contino più di 20 dipendenti della medesima tipologia, con arrotondamento all'unità superiore.

Molto importante è la previsione riguardante le imprese stagionali che operano nel settore turismo, per le quali, ai fini della verifica del rispetto dei limiti numerici appena elencati, si tiene conto sia del numero dei dipendenti a tempo indeterminato, che dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro abbia una durata superiore a quella prevista per il tirocinio da attivare.

Possono ospitare tirocini anche tutti i liberi professionisti e piccoli imprenditori privi di lavoratori alle loro dipendenze.

L'indennità di partecipazione prevista dalla regione Puglia è di almeno 450,00 euro lordi mensili.

Infine viene previsto che ogni tutor potrà essere responsabile contemporaneamente fino ad un massimo di due tirocinanti, limite che si riduce a uno qualora il tirocinante sia soggetto socialmente svantaggiato o disabile.

## *Sardegna*

Le Linee-guida della Conferenza Stato Regioni sono state recepite dalla regione Sardegna attraverso la deliberazione di giunta regionale n. 44 del 2013.

Le tipologie di tirocinio che rientrano nella normativa sarda sono:

- tirocini formativi e di orientamento, di durata non superiore a 6 mesi;
- tirocini di inserimento e/o reinserimento per un periodo tra 6 e 12 mesi;
- tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone svantaggiate nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, per un massimo di 12 mesi;
- tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone con disabilità per un massimo di 24 mesi;
- tirocini estivi di orientamento per una durata non superiore a 3 mesi.

I tirocinanti devono svolgere un orario che non può superare l'80 % di quello previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante e non può effettuare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale, salvo nell'ipotesi di frequenza inferiore al 60% delle ore previste nel progetto formativo. Inoltre non può svolgere più di un tirocinio con lo stesso soggetto ospitante.

I soggetti promotori sono :

- le province, tramite i servizi per il lavoro, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati;
- l'agenzia regionale per il lavoro, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati;
- gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico;
- le istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio;
- le agenzie formative pubbliche e private accreditate nella regione autonoma della Sardegna, con riferimento ai propri allievi, entro i 12 mesi dal conseguimento della qualifica o della certificazione di competenza;
- le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi dalla conclusione del percorso;

- i soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003 e ss.mm.ii., che ai fini delle presenti Linee-guida possono avvalersi delle sedi operative in Sardegna dei propri delegati, con riferimento agli utenti di propria competenza;
- i soggetti accreditati per l'erogazione di servizi per il lavoro della regione autonoma della Sardegna.

In funzione delle dimensioni del soggetto ospitante, il numero di tirocinanti impiegati contemporaneamente possono essere:

- nelle unità operative da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;
- nelle unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- nelle unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione è pari o superiore a 0,5.

Vi è una fondamentale eccezione per le aziende stagionali operanti nel settore del turismo che prevede di tenere conto anche dei dipendenti assunti a tempo determinato, a condizione che per ciascun contratto a termine considerato, la durata sia superiore a quella del tirocinio e tale da avere inizio prima dell'avvio e termine dopo la conclusione del tirocinio.

Sempre in deroga al criterio generale, è possibile attivare un tirocinio presso un soggetto ospitante che non abbia dipendenti a tempo indeterminato, limitatamente ad un tirocinante e per un periodo massimo di 6 mesi.

Infine viene specificato che i lavoratori con contratto di apprendistato non devono essere considerati nel calcolo della dimensione aziendale del soggetto ospitante.

La regione Sardegna ha stabilito in favore del tirocinante un'indennità di almeno 400,00 euro lordi mensili.

## *Sicilia*

In data 23 luglio 2013, la regione Sicilia ha emanato la deliberazione di giunta regionale n. 269 del 2013 che recepisce quanto disposto dalle Linee-guida e rimanda alla direttiva dirigenziale n. 43881 per l'applicazione dei tirocini formativi.

Le tipologie rientranti nella normativa siciliana sono:

- tirocini formativi e di orientamento, per una durata massima pari a 6 mesi;
- tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro la cui durata non potrà superare 12 mesi;
- tirocini di orientamento e/o di inserimento o reinserimento al lavoro destinati a soggetti con disabilità (massimo 24 mesi), a soggetti svantaggiati, a soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria e a soggetti in percorsi di protezione sociale (massimo 12 mesi);
- tirocini estivi di orientamento per un periodo non superiore a 3 mesi.

La regione Sicilia indica una lista di soggetti autorizzati a promuovere un tirocinio, consentendo però al Dipartimento regionale del lavoro di individuarne di ulteriori, sulla base di indicazioni della giunta regionale. I soggetti abilitati sono:

- centri per l'impiego;
- soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003;
- soggetti accreditati alla attività di intermediazione dalla regione siciliana;
- soggetti accreditati dalla regione siciliana ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003;
- istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici;
- istituzioni scolastiche abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale;
- provveditorati agli studi;
- aziende sanitarie locali relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative purché inseriti nell'apposito Albo regionale.

Con riguardo alle limitazioni numeriche si rinvia alle previsioni dell'art. 68 della legge regionale n. 9 del 2013, pertanto i limiti vigenti saranno:

- per il datore di lavoro con non più di 5 dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato: 2 tirocinanti;

- per il datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20, a tempo indeterminato e/o determinato: non più di 4 tirocinanti;
- per il datore di lavoro con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al 20% dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore.

Come si può notare vengono computati sia i lavoratori assunti a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato, nella misura in cui la durata del contratto a tempo determinato sia almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare.

L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante non dovrà essere inferiore a 300,00 euro lordi mensili, al raggiungimento minimo del 70% mensile del percorso formativo.



## **Toscana**

Al momento della stipula delle Linee-guida del 24 gennaio 2013, la regione Toscana era già dotata di una normativa in materia di tirocini.

Questi sono regolati principalmente dalla legge regionale n. 32 del 2002, modificata dalla l.r. n. 3 del 2012 e dal decreto del presidente di giunta regionale n. 11/R del 2012<sup>35</sup>.

Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti operativi, si rimanda alla circolare n. 3 del 2013.

Vengono regolati i tirocini:

- di formazione e orientamento, da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 6;
- di inserimento e reinserimento, da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 6 (12 se rivolto a laureati);
- di inserimento e reinserimento destinati a categorie di soggetti svantaggiati, da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 12 (24 se rivolto a disabili).

Queste tipologie sono rivolte a soggetti maggiorenni che hanno assolto l'obbligo di istruzione, i quali possono svolgere un solo tirocinio per ciascun profilo professionale e possono essere ospitati una sola volta presso lo stesso soggetto. Rientrano nel campo di applicazione anche i cittadini comunitari e i cittadini non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia.

Quanto ai tirocini estivi, in Toscana vige la disciplina dettata dalla d.g.r. n. 435 del 2009.

I soggetti deputati a promuovere la convenzione di tirocinio sono:

- centri per l'impiego;
- enti bilaterali;
- associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- università statali e non statali e gli istituti legalmente riconosciuti ed abilitati al rilascio di titoli universitari o equipollenti;
- cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;
- soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell'elenco regionale e nazionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;
- associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- gli uffici di collocamento mirato, in quanto facenti parte del sistema provinciale per l'impiego di cui all'art. 22 della legge.

---

<sup>35</sup>Che ha modificato il d.p.r.g. n. 47/R del 2003, regolamento di esecuzione della l.r. n. 32 del 2002.

Tra l'altro vi è la previsione di poter attivare tirocini in cui il soggetto promotore ed il soggetto ospitante coincidano. In questo caso la convenzione ed il progetto formativo possono essere sostituiti da documenti che contengano gli stessi elementi previsti dagli schemi approvati.

Al tirocinante spetta un'indennità di partecipazione forfetaria a titolo di rimborso spese di almeno 500,00 euro mensili lordi.

Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente è proporzionato al numero di dipendenti a tempo indeterminato e i soci lavoratori delle società cooperative del soggetto ospitante. Non sono computati però i lavoratori disabili, gli apprendisti, i tirocinanti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno.

Pertanto i limiti numerici saranno:

- per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale, per le quali è consentito un tirocinante;
- per i soggetti ospitanti che hanno fino a 6 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;
- per i soggetti ospitanti che hanno tra i 7 e i 19 dipendenti a tempo indeterminato: 2 tirocinanti;
- per i soggetti ospitanti che hanno 20 o più dipendenti a tempo indeterminato: numero massimo di tirocinanti non superiore al 10% del personale dipendente a tempo indeterminato.

A differenza delle Linee-guida, le imprese non dovranno aver effettuato licenziamenti al fine di attivare un tirocinio, ad eccezione di quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, o aver avviato procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria per figure professionali analoghe a quelle del tirocinio negli ultimi 24 (e non 12) mesi.

## *Umbria*

La regione Umbria si è dotata di una normativa in materia di tirocini attraverso la delibera di giunta regionale n. 1354 del 2013 che ha come allegato la direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari, secondo l'art. 1 della legge regionale n. 17 del 2013.

Le tipologie regolate, rivolte anche a cittadini non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, e di cittadini dell'Unione Europea, sono:

- tirocini formativi e di orientamento, per massimo 6 mesi (12 per i soggetti svantaggiati e 24 per soggetti disabili);
- tirocini finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro, con durata non superiore a 12 mesi (24 per soggetti disabili);
- tirocini estivi, per un massimo di 3 mesi nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio di quello successivo.

La durata minima settimanale deve essere pari ad almeno 20 ore.

La regione Umbria individua come soggetti promotori:

- la regione Umbria;
- gli enti locali, singoli o associati, nonché i centri per l'impiego;
- le camere di commercio e le loro articolazioni organizzative;
- gli istituti di istruzione universitaria e i loro consorzi, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, pubbliche o riconosciute dal MIUR;
- le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;
- i soggetti accreditati alla formazione professionale;
- le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli albi regionali;
- le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;
- le agenzie tecniche e le società in house della pubblica amministrazione;
- i soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del d.lvo. n. 276 del 2003 e s.m. e i..

Le limitazioni per l'attivazione di tirocini in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato (inclusi apprendisti e eventuali soci lavoratori di cooperativa) sono:

- unità con un numero compreso tra 0 e 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante (in assenza di dipendenti il soggetto ospitante dovrà assicurare il tutoraggio anche attraverso un soggetto esterno in caso di rete d'impresе);
- unità con un numero compreso tra 6 e 19 dipendenti a tempo indeterminato: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- unità con un numero pari o superiore a 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

L'indennità di partecipazione minima mensile prevista è di 300,00 euro lordi nel caso di un impegno settimanale da 20 a 24 ore. Tale importo minimo è elevato a 400,00 euro lordi mensili se l'impegno settimanale è pari o superiore a venticinque ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo. L'indennità è erogata a fronte di una partecipazione pari al 75% delle ore mensili.

## *Valle d'Aosta*

La regione Valle d'Aosta ha disciplinato la materia dei tirocini con la deliberazione di giunta regionale n. 2190 del 2013.

Le tipologie di tirocinio rientranti nel campo di attuazione sono:

- tirocini formativi e di orientamento, per una durata massima di 6 mesi;
- tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, per una durata massima di 6 mesi prorogabili per ulteriori 6 dopo un'autorizzazione da parte della struttura regionale competente e per casi adeguatamente motivati;
- tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili (massimo 24 mesi), persone svantaggiate e soggetti contemplati nel Piano di Politiche del lavoro in qualità di svantaggiati sociali, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria (massimo 12 mesi).

I destinatari dei tirocini devono avere almeno 16 anni e vi è un'estensione anche ai cittadini comunitari provenienti da paesi dell'Unione Europea e ai cittadini stranieri non comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, presenti regolarmente sul territorio regionale.

I soggetti promotori individuati dalla regione sono:

- centri per l'impiego, il centro orientamento e il centro per il diritto al lavoro disabili e svantaggiati;
- i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro;
- i soggetti accreditati per la formazione professionale e l'orientamento;
- gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici;
- le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;
- le comunità terapeutiche e le cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali;
- l'azienda sanitaria locale, relativamente a quanti abbiano seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;
- le agenzie tecniche in qualità di enti "in house" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si può attivare tirocini contemporaneamente in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato o soci o familiari inseriti nell'impresa.

I limiti sono:

- per i soggetti ospitanti senza dipendenti, ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti: 1 tirocinante;
- nelle unità produttive con non più di 5 dipendenti: 1 tirocinante per ogni unità produttiva;
- nelle unità produttive con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- nelle unità produttive con 21 o più dipendenti: un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% del totale dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Per l'indennità di partecipazione da corrispondere al tirocinante, la regione stabilisce un tetto minimo 450,00 euro lordi mensili e un tetto massimo di 600,00 euro lordi mensili. Comunque viene previsto che se l'impegno del tirocinante è minore, vi possa essere una riduzione proporzionale della corresponsione che però non potrà mai essere inferiore a 300,00 euro lordi mensili.

Per i soggetti disabili o in condizione di svantaggio, l'indennità è erogata sulla base delle ore di effettiva presenza fino a 5,00 Euro lordi/ora, con un'indennità minima mensile comunque non inferiore a 300,00 Euro lordi.

## Veneto

La regione Veneto si è dotata di una normativa sui tirocini attraverso la deliberazione di giunta regionale n. 1324 del 2013.

Le tipologie regolate sono:

- tirocini formativi e di orientamento con durata tra 2 e 6 mesi;
- tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo con durata massima di 6 mesi per inoccupati/disoccupati, 18 elevabili a 24 per disabili, 12 per soggetti in condizione di svantaggio, 9 per categorie particolari di persone svantaggiate;
- tirocini estivi di orientamento per un massimo di 3 mesi.

I soggetti che deputati a promuovere un tirocinio differiscono a secondo della tipologia di tirocinio scelta. Si individuano:

- servizi per l'impiego delle province per i tirocini formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento, estivi;
- organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro per i tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento;
- organismi di formazione professionale accreditati per i tirocini formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento, estivi;
- università per i tirocini formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento, estivi;
- unità locali socio sanitarie, tramite il proprio servizio integrazione lavorativa (S.I.L.) per i tirocini di inserimento/reinserimento;
- Istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie per i tirocini estivi;
- cooperative sociali di tipo A iscritte nell'albo regionale delle cooperative sociali per i tirocini di inserimento/reinserimento.

Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente è contingentato secondo i seguenti limiti:

- liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: 1 tirocinante
- unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5 : 1 tirocinante;
- unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20 non più di 2 tirocinanti;

- unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato : tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore.

L'indennità di partecipazione spettante al tirocinante non sarà inferiore a 400,00 euro lordi mensili, riducibili a 300,00 nel caso di corresponsione di buoni pasto o di servizio mensa. Comunque l'indennità è ridotta del 50% se l'impegno mensile del tirocinante è fino ad 80 ore.

In particolari situazioni l'indennità può essere sostenuta dalla regione e dalla provincia, nell'ambito di specifici programmi o progetti volti a favorire l'inclusione di particolari categorie di soggetti, nonché dagli enti bilaterali.



## **Provincia autonoma di Bolzano**

La provincia autonoma di Bolzano ha normato in materia di tirocini, tramite la deliberazione di giunta provinciale n. 949 del 2013, discostandosi parzialmente dalle Linee-guida.

Vengono disciplinate due diverse tipologie di tirocinio, che però non comprendono i tirocini formativi e di orientamento per giovani che hanno conseguito un titolo di studio entro 12 mesi, espressamente richiamati dalle Linee-guida del 24 gennaio 2013.

Infatti, sebbene la prima tipologia sia denominata “tirocini di orientamento e formazione”, questa è rivolta a:

- persone in situazione di svantaggio sociale<sup>36</sup>;
- giovani che abbandonano la scuola del secondo ciclo di istruzione o formazione;
- persone in situazione di svantaggio con riferimento al mercato del lavoro<sup>37</sup>.

Oltre a queste categorie, questa misura è destinata prioritariamente a persone residenti o stabilmente domiciliate in provincia di Bolzano, in età lavorativa, inoccupate o disoccupate.

Tale tipologia di tirocinio prevede una durata massima di 500 ore.

Al tirocinante sono corrisposti assegni di frequenza nel caso maturino almeno 40 ore di effettiva presenza nella struttura ospitante. Questi sono pari a 3,00 euro all’ora per i minori di 18 anni e 4,00 euro all’ora se maggiorenni. Tali importi sono maggiorati di 1,00 euro all’ora se la sede del tirocinio si trova al di fuori del comune di residenza o di domicilio.

La seconda tipologia è quella dei tirocini per l’inserimento o il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate nel mondo del lavoro che abbiano compiuto i 15 anni di età.

La durata varia da 1 a 24 mesi, in relazione al soggetto impiegato nella relazione.

In particolare si prevede che i tirocini abbiano una durata massima di:

---

<sup>36</sup> Ex alcolisti o alcolisti in terapia, ex tossicodipendenti o tossicodipendenti in terapia, soggetti in trattamento psichiatrico, persone affette da dipendenze in terapia, persone con disabilità fisiche o mentali, soggetti in situazione di disagio socio-familiare in carico presso un servizio sociosanitario, ex detenuti, condannati con sentenza passata in giudicato, detenuti o in stato di libertà, per i quali si elaborano progetti in funzione della concessione di misure alternative alla detenzione o della prosecuzione di misure già in atto, profughi, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, persone dedite alla prostituzione per effetto di violenza o minaccia.

<sup>37</sup> Inoccupate o disoccupate da almeno quattro mesi, inserite in un progetto, anche individualizzato, di orientamento e formazione; in caso di estremo disagio occupazionale gli operatori e operatrici dell’Area Formazione professionale possono derogare al limite minimo suindicato; persone con più di 26 anni di età, anche se non disoccupate da almeno quattro mesi, che devono riqualificarsi o reinserirsi nel mercato del lavoro.

- 12 mesi per i soggetti considerati svantaggiati ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CE n. 2204 del 2002<sup>38</sup>,
- di 24 mesi per i soggetti invalidi<sup>39</sup>, di 6 mesi per tutte le altre persone in stato di disoccupazione oppure iscritte nella lista di mobilità.

Per questa tipologia di tirocinio, allo stagista è erogata una borsa lavoro mensile di almeno 400,00 euro.

In generale i soggetti individuati per promuovere la convenzione di tirocinio sono l'area formazione professionale per i tirocini di orientamento e formazione e i centri di mediazione della ripartizione lavoro per quelli di inserimento/reinserimento.

Seguendo le Linee-guida, ma comprendendo anche i datori di lavoro privi di dipendenti a tempo indeterminato, per ognuna delle due tipologie di tirocinio, il numero di stage attivabili contemporaneamente sono:

- da 0 fino a 5 dipendenti: 1 tirocinante;
- da 6 fino a 20 dipendenti: 2 tirocinanti;
- da 21 dipendenti e oltre: tirocinanti in misura pari e non superiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.

---

<sup>38</sup> Giovani sotto i 25 anni di età o che hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; lavoratori migranti che si spostano o si sono spostati all'interno dell'Unione Europea o che acquisiscono la residenza o il loro domicilio stabile in uno Stato membro dell'Unione Europea per motivi di lavoro; persone appartenenti ad una minoranza etnica di uno Stato membro della Unione Europea; persone che desiderano intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non hanno lavorato, né seguito corsi di formazione per almeno due anni, e in particolare coloro che hanno lasciato il lavoro a causa della difficoltà di conciliare la vita lavorativa con quella familiare; persone adulte che vivono da sole con uno o più figli a carico; persone prive di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, senza un posto di lavoro o in procinto di perderlo; persone ultracinquantenni prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; disoccupati di lungo periodo; persone che sono o che sono state affette da una dipendenza; detenuti e internati negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro all'esterno; minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare.

<sup>39</sup> Invalidi sul lavoro con un'invalidità minima del 34 %, invalidi civili con un'invalidità minima del 46 %, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, persone che si trovano in trattamento psichiatrico.

### ***Provincia autonoma di Trento***

La normativa sui tirocini della provincia autonoma di Trento si trova nell'allegato 1 della deliberazione di giunta provinciale n. 2780 del 2013, ai sensi degli articoli 4 bis e 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

Le modalità di tirocinio disciplinate dalla normativa sono :

- tirocini formativi e di orientamento rivolti a soggetti neodiplomati e neolaureati, non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio (durata massima pari a 6 mesi), soggetti inoccupati e disoccupati e in cassa integrazione guadagni (durata massima di 6 mesi), soggetti disabili iscritti nella lista (massimo 24 mesi), soggetti svantaggiati che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale (durata non inferiore a 12 mesi).
- tirocini estivi per una durata non superiore a 3 mesi.

In via generale si prevede che i tirocini siano promossi dalla provincia, anche tramite i soggetti a tal fine accreditati. Oltre a questa disposizione si prevedono altri soggetti quali:

- università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche e altri enti che rilasciano titoli di studio nell'ambito della loro attività di intermediazione;
- istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, nell'ambito di attività affidate dalla provincia;
- comunità terapeutiche, cooperative sociali iscritte al registro delle cooperative per la provincia di Trento, enti non lucrativi che hanno come finalità statutaria la tutela di soggetti disabili, svantaggiati o immigrati.

Quanto al numero di tirocini attivabili contemporaneamente, si potranno ospitare stagisti secondo le seguenti limitazioni:

- 1 tirocinante per i datori di lavoro aventi fino a 5 dipendenti;
- 2 tirocinanti per i datori di lavoro aventi tra 6 e 19 dipendenti;
- tirocinanti in numero non eccedente il 10% del personale a tempo indeterminato per i datori di lavoro aventi 20 dipendenti e oltre.

In questo modo viene preclusa la possibilità di svolgere tirocini qualora il datore di lavoro non abbia dipendenti a tempo indeterminato, ad eccezione delle imprese artigiane in possesso di requisiti coerenti con le finalità dell'istituto, per le quali è consentito un tirocinante, a condizione che quest'ultimo sia formato e seguito direttamente dal titolare dell'impresa.

Quanto all'importo dell'indennità di partecipazione, viene erogata allo svolgimento di almeno il 70% di ore mensili, non può essere inferiore a 300,00 euro lordi mensili o 70 euro lordi settimanali e non può eccedere i 600,00 euro lordi mensili. Nella convenzione di tirocinio si deve indicare se l'indennità è corrisposta dal soggetto promotore o da quello ospitante e se vi è un'esenzione, totale o parziale, nei confronti di soggetti svantaggiati o disabili, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale qualora già beneficiari di sussidi economici.

Infine, viene prevista l'estensione della disciplina ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari e ai cittadini extracomunitari secondo i criteri definiti nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2006.



Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa degli albergatori italiani.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese alberghiere nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 131 Associazioni Territoriali, raggruppate in 19 Unioni Regionali, e 6 Sindacati Nazionali (Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Associazione Alberghi per la Gioventù, Federalberghi Isole Minori, Unihotel Franchising).

In seno a Federalberghi sono costituiti 5 Comitati Nazionali (Mezzogiorno, Attività stagionali, Attività termali, Consorzi alberghieri, Giovani albergatori)

FAIAT service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Presidente di Federalberghi è Bernabò Bocca.  
Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, l'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec, la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione.